



Comune di Cellamare

Città Metropolitana di Bari

Regolamento per l'applicazione della

TASSA SUI RIFIUTI TARI

(art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

*(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 02/09/2014, n. 22)
(modificato con deliberazione di Consiglio Comunale del 26/05/2015, n. 17)
(modificato con deliberazione di Consiglio Comunale del 30/03/2017, n. 12)
(modificato con deliberazione di Consiglio Comunale del 15/03/2018, n. 11)
(modificato con deliberazione di Consiglio Comunale del 15/10/2020, n. 28)
(modificato con deliberazione di Consiglio Comunale del 29/06/2021, n. 38)
(modificato con deliberazione di Consiglio Comunale del 06/04/2023, n. 16)*

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2. CARATTERISTICHE DELLA TASSA	3
ART. 3. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	3
ART. 4. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO	5
ART. 5. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI.....	8
ART. 6. SOGGETTO ATTIVO	9
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	11
ART. 7. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	11
ART. 8. SOGGETTI PASSIVI.....	12
ART. 9. CRITERI DI ESCLUSIONE	12
ART. 10. ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO	15
ART. 11. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	16
ART. 12. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE: SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI.....	18
TITOLO III - TARIFFE	20
ART. 13. COSTO DI GESTIONE.....	20
ART. 14. PIANO FINANZIARIO.....	20
ART. 15. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	21
ART. 16. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	22
ART. 17. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	23
ART. 18. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	23
ART. 19. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	24
ART. 20. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	26
ART. 21. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	27
ART. 22. SCUOLE STATALI	28
ART. 23. TASSA GIORNALIERA	28
ART. 24. TRIBUTO SULLA TUTELA AMBIENTALE - TEFA	29
TITOLO IV – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, INCENTIVI E TRASPARENZA	31
ART. 25. CRITERI DI CARATTERE GENERALE	31
ART. 25 BIS - BARATTO AMMINISTRATIVO	31
ART. 26. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	32
ART. 26-BIS. ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE A COMPLETAMENTO DI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	33
ART. 26-TER. AGEVOLAZIONI TEMPORANEE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	34
ART. 27. RIDUZIONI PER AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI DA UTENZE NON DOMESTICHE	34
ART. 28. AGEVOLAZIONI PER ATTIVITÀ NON STABILMENTE ATTIVE	36
ART. 29. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	36
ART. 30. MODALITÀ PRATICHE PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI	36
ART. 31. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	37
ART. 31-BIS. TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI	37
TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	38
ART. 32. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE.....	38
ART. 33. CONTENUTO, PRESENTAZIONE E DECORRENZA DELLA DICHIARAZIONE.....	39
ART. 34. POTERI DEL COMUNE	42
ART. 35. ACCERTAMENTO	43
ART. 36. SANZIONI E INTERESSI.....	45
ART. 37. RISCOSSIONE	46
ART. 38. RECLAMI E RIMBORSI	49

ART. 39. IMPORTI MINIMI.....	51
ART. 40. CONTENZIOSO E ISTITUTI DEFLATTIVI.....	52
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	53
ART. 41. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.....	53
ART. 42. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	53
<i>Elenco dei Rifiuti Urbani delle utenze non domestiche.....</i>	<i>54</i>
ALLEGATO B.....	55
<i>Categorie di utenze non domestiche.....</i>	<i>55</i>
ALLEGATO C.....	56
<i>Elenco Categorie normalizzate del DPR 158/99.....</i>	<i>56</i>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito: TARI) nel Comune di Cellamare, istituito dall'art. 1, comma 639, ultimo paragrafo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

Art. 2. Caratteristiche della tassa

1. La tassa è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune di Cellamare.
2. Le tariffe della tassa sono articolate ai sensi dell'art. 1, comma **651** della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ogni categoria di utenza domestica e utenza non domestica di cui al D.P.R. 158/1999, individuate nel rispetto del principio comunitario "chi inquina, paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o

abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani - ex art. 184, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
5. Sono rifiuti speciali - ex art. 184, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto

- disposto dall'articolo 184 bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al precedente comma 4;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al precedente comma 4;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al precedente comma 4;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al precedente comma 4;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - i) i veicoli fuori uso.

Art. 4. Conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del Servizio Pubblico

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.Lgs. 152/2006, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile.
3. Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze non domestiche interessate devono presentare a mezzo PEC al comune:
 - a. la comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante con il quale manifesta la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, nella

quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico;

b. copia dei contratti sottoscritti con i soggetti di cui al comma 1;

4. La comunicazione di cui al comma 3 lett. a), con la quale le utenze manifestano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato produce effetto per il biennio decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata presentata, a pena d'inammissibilità, entro il 30 giugno dell'anno precedente.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica deve presentare all'Ufficio Tributi ed all'Ufficio Ambiente comunale nonché al soggetto gestore a mezzo PEC, la documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente al di fuori del servizio pubblico, rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che contenga almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate

alla documentazione presentata;

- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

In difetto anche di uno degli elementi sopra riportati, salvo i casi di tempestiva integrazione, l'Ufficio procede al recupero della quota variabile della TARI con applicazione delle sanzioni dichiarative e ferme restando più gravi violazioni.

6. L'opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l'utenza non domestica per un periodo non inferiore a due anni, fatta salva la facoltà di presentare al gestore la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico.
7. La richiesta di cui al comma 5 produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, e deve, inderogabilmente, essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello del rientro, ai fini della verifica di fattibilità in termini tecnico – organizzativi di esclusiva pertinenza dell'Ufficio Ambiente comunale.
8. Per le utenze non domestiche che non intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo trova applicazione la disciplina agevolativa vigente.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento motivato dell'istanza entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa, in coerenza con il rapporto contrattuale in essere tra il Gestore ed il Comune, dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di

comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

10. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 3 entro i termini di legge, valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
11. L'Ufficio comunica l'esito della verifica all'utenza non domestica entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 5.
12. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152:
 - le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del D.Lgs. di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia,

- sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a. le acque di scarico;
 - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 6. Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie

dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, anche se non utilizzati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento dell'abitazione principale ai sensi art. 817 c.c.;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui quelle delle comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, del terzo settore e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali e accessorie a locali tassabili e le aree scoperte comuni condominiali ex art. 1117 del c.c., non detenute o occupate in via esclusiva nonché le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola o delle attività connesse ai sensi dell'art. 2135 C.C.
4. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali e aree predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, costituendo presunzione semplice l'occupazione o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano in alcun caso, l'esonero o riduzione del tributo.

Art. 8. Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 7, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le stesse superfici di locali ed aree.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Sono escluse dai criteri di cui al precedente comma 3:
 - a. le occupazioni infrannuali aventi per oggetto l'occupazione di locali ed aree di durata complessiva superiore a sei mesi (p.es.: inizio occupazione: sett/2014 – fine occupazione: apr/2015);
 - b. le occupazioni di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, sorte in forza di contratti di durata superiore.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9. Criteri di esclusione

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree sotto elencate, che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura ovvero sottratti per il particolare uso cui sono

stabilmente destinati, ovvero che non possono produrre rifiuti:

- a. *le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità di tutte le altre superfici operative destinate ad usi secondari diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- b. *le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto in senso stretto, compresi i locali accessori, strettamente funzionali all'esercizio del culto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi secondari diversi, quali foresterie, uffici, punti di ristoro, rivendite e simili;*
- c. *i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola e di fatto la presenza umana;*
- d. *le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento;*
- e. *le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, purché di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o, se antecedente, di inizio dell'occupazione;*
- f. *le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione o in abbandono, purché di fatto non utilizzate per qualsiasi uso;*
- g. *le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite in via esclusiva alla manovra, transito ovvero parcheggio gratuito dei veicoli;*
- h. *le aree scoperte degli impianti di distribuzione dei carburanti, non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile ovvero le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.*
- i. *le unità immobiliari inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzate*

secondo le previsioni di cui al successivo comma 4, purché di fatto non utilizzate per qualsiasi uso;

2. Le circostanze di cui al comma precedente ovvero l'inutilizzo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, a solo titolo esemplificativo, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio, da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, sarà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. L'inagibilità o l'inabitabilità di cui al comma 1 lettera f) è accertata dall'Ufficio Tecnico con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 alla quale deve essere allegata idonea documentazione comprovante la condizione di inagibilità o inabitabilità. Con l'ausilio degli uffici comunali preposti, l'Ufficio Tributi si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata e, in caso di dichiarazione mendace, emetterà apposito avviso di accertamento con aggravio di sanzioni ed interessi e segnalazione ai fini penali per la dichiarazione sostitutiva mendace. Al fine della esclusione TARI, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati con un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b) del DPR 6/6/2001 n.

380. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c) e d), del richiamato DPR n. 380/2001 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale. A mero titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni: a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo o possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle finiture del fabbricato o dei requisiti minimi igienico-sanitari (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria: acqua, fogna ecc.).

5. L'immobile che non presenti le caratteristiche di degrado strutturale appena richiamate non può essere considerato inagibile o inabitabile e non può beneficiare dell'esenzione TARI. Qualunque utilizzo, anche parziale, delle unità immobiliari dichiarate come inagibili o inabitabili, le rende soggette alla TARI.

Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa, i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 9.

Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 5, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori e ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare, soggette alla tassa:
 1. *le superfici adibite all'allevamento di animali;*
 2. *le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;*
 3. *le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.*
3. ABROGATO
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, nell'ipotesi in cui non sia obiettivamente possibile o sia particolarmente difficoltoso individuare e delimitare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata, applicando la percentuale di abbattimento del 20% all'intera superficie su cui l'attività è svolta:
 1. *laboratori fotografici e di eliografie;*
 2. *tintorie e lavanderie;*
 3. *tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetreria;*
 4. *autofficine, meccaniche, elettrauti, gommisti, autocarrozzerie e simili;*

5. *laboratori di falegnameria ed ebanisteria;*
 6. *laboratori di ceramiche e smalterie;*
 7. *studi medici e dentistici, veterinari, odontotecnici, laboratori di analisi e radiologia;*
 8. *officine di carpenteria metallica, officine per la produzione di materiale ferroso, alluminio o acciaio;*
 9. *macellerie, pescherie, caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi;*
 10. *stabilimenti di lavorazione di frutta, verdura e ortaggi ai fini della commercializzazione;*
 11. *laboratori di pellicceria e lana;*
 12. *altre attività produttive non elencate nei precedenti punti e comunque soggette, non occasionalmente, a smaltimento di rifiuti speciali.*
5. Per fruire dei benefici previsti dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (*industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.*) nonché le superfici di formazione di tutti i rifiuti o sostanze, attraverso apposita planimetria, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (*urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti*) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, in conformità delle disposizioni vigenti.
6. I rifiuti speciali non devono essere conferiti al pubblico servizio. La responsabilità della raccolta, dell'avvio al recupero, riciclo o smaltimento rimane esclusivamente in capo al produttore. Nel caso di conferimento di rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, oltre che le disposizioni del presente regolamento.

Art. 12. Determinazione della base imponibile: Superficie degli immobili

1. Fino al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (*classificazione catastale nei gruppi A, B e C*) è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali tecnici, come cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori nonché delle parti di locali con altezza inferiore a m. 1,50.
3. La superficie dei locali tassabili può essere desunta, in alternativa al rilievo diretto, dalla planimetria catastale ovvero sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano imponibili, salvo diversa e documentata determinazione, le superfici imponibili dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n.507 (TaRSU) e del Tributo comunale sui rifiuti e servizi di cui all'art.14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n. 201 (TARES).
5. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

6. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili ovvero ne consentirà la conoscenza, anche telematicamente, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 27 luglio 2000, n. 212.
7. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore m. 1,50.
8. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
9. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo, i locali nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina sovrastante gli erogatori ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 13. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e inclusi anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, nonché i costi amministrativi relativi alla gestione del servizio rifiuti e delle attività di accertamento e riscossione, nonché quelli di funzionamento dell'ARO/ATO/AGER.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono definiti ogni anno sulla base della Relazione Illustrativa degli interventi previsti per la gestione dei rifiuti urbani ed indicati nel Piano Finanziario ed approvati dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. In relazione ai costi relativi al servizio, per la parte eccedente i limiti quantitativi fissati dall'Ordinanza Sindacale del 30 gennaio 2023, n. 1 ed ogni altro provvedimento avente ad oggetto le modalità di conferimento dei rifiuti, alla Giunta Comunale è demandata la determinazione delle relative tariffe e le modalità di dettaglio per la loro applicazione.

Art. 14. Piano Finanziario

1. La redazione annuale del Piano Finanziario e le sue modalità di approvazione sono conformate alle deliberazioni dell'Autorità per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), mediante la trasmissione dello stesso all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti quale Ente Territorialmente Competente.
2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i

valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Art. 15. Determinazione della tariffa

1. La determinazione delle tariffe TARI avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Le tariffe della tassa sono articolate ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ogni categoria di utenza domestica e utenza non domestica di cui al D.P.R. 158/1999, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina, paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.
4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, di cui al precedente articolo 14, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare di norma, entro il termine del 30 aprile dell'anno di competenza ovvero, qualora successivo, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
6. Resta ferma la facoltà di modificare la tariffa della TARI entro il termine

previsto dall'articolo 193, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296.

Art. 16. Articolazione della tariffa

1. La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, e pertanto è composta:
 - a) da una “quota fissa”, determinata secondo le indicazioni fornite da ARERA in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare alle componenti fisse del costo dell'eventuale appalto di servizi ed agli eventuali investimenti per opere e relativi ammortamenti;
 - b) da una “quota variabile”, determinata secondo le indicazioni fornite da ARERA in relazione alle componenti variabili del costo dell'eventuale appalto, ai costi per il conferimento e smaltimento dei rifiuti e all'entità dei costi variabili di gestione
2. La tariffa è articolata nelle categorie di utenza domestica e di utenza non domestica. La tariffa per utenza domestica è suddivisa in categorie in relazione al numero degli occupanti e destinazioni d'uso d'ambito familiare, mentre la tariffa per l'utenza non domestica é suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività-Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. **ABROGATO**

Art. 17. Periodi di applicazione del tributo

1. La tassa è dovuta dai soggetti indicati all'art. 8 limitatamente ai giorni per i quali sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre da quando ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino a quando ne è cessata, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione ovvero se il tributo è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento della tassa dovuta, producono effetti dal momento di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo dovuto, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 33, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
5. I versamenti dovuti per le variazioni in aumento della tassa, dovranno essere eseguiti entro il termine di scadenza della rata successiva alla dichiarazione di variazione; in caso di variazioni in diminuzione del tributo, l'ufficio procede, di norma, entro lo stesso termine.

Art. 18. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota della tassa per le utenze domestiche è determinata applicando per la parte fissa, il coefficiente K_a di cui alla tabella 1a del D.P.R. 158/1998 alla superficie dei locali e delle aree che ne costituiscono pertinenza, a sommarsi al coefficiente K_b di cui alla tabella 2 del D.P.R. 158/1998 per la parte variabile

- parametrato al numero degli occupanti.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe sono determinati nella delibera di approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe stesse, con riferimento, per l'intero anno, alla composizione del nucleo familiare risultante alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta, fatti salvi gli spostamenti interni all'interno del territorio comunale, computati dalla data.
 3. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della Legge n. 147/2013, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari al 10% del risparmio sul costo di smaltimento finale dei rifiuti raccolti a consuntivo nell'anno precedente.
 5. La tariffa per le unità immobiliari ad uso domestico, prive di utenze, dichiarate non utilizzate e tenute a disposizione, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali C/2 e C/6, è determinata applicando la sola parte fissa della tariffa più bassa.
 4. La circostanza del "non utilizzo" per le unità immobiliari ad uso domestico di cui al comma precedente, è comprovata dall'assenza di arredi, beni mobili o suppellettili e di utenze attive per l'erogazione di pubblici servizi quali energia elettrica, gas, telefonia, acqua e fogna.
 5. Ai fini della determinazione unitaria dell'utenza domestica, le superfici che costituiscono pertinenza si sommano a quella dell'unità immobiliare abitativa principale.

Art. 19. Occupanti le utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero di occupanti graduato per categorie progressive da uno a sei e oltre.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione della tassa, il numero

degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Nel numero dei componenti devono essere altresì dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (colf, parenti, ecc...); in tal caso le variazioni del numero dei componenti avvenute in corso d'anno devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 33.

3. Con esclusione dei soggetti di cui al successivo comma 4, sono sempre considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove.
4. I soggetti che risultano residenti nel Comune, con diversa dimora abituale per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, purché adeguatamente documentata, sono esclusi ai fini della determinazione della tariffa qualora svolgano attività di studio, lavoro, siano lungodegenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari. Tali situazioni così come il loro venir meno, sono dichiarate a cura del soggetto passivo del rapporto tributario entro il termine di cui al successivo articolo 33.
5. Per le utenze domestiche relative a unità abitative possedute, occupate o detenute dai seguenti soggetti:
 - a. che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale;
 - b. residenti per le abitazioni tenute a disposizione;
 - c. alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE);
 - d. alloggi a disposizione di Enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti,

anche se non utilizzate e non escluse ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, il numero dei soggetti occupanti è stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 33. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti è stabilito

convenzionalmente in una unità ogni 30 mq. di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore, ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non siano destinate ad attività economiche, si considerano:
 - a. occupate da un numero di soggetti pari a quello dei soggetti residenti e dimoranti nell'immobile del quale costituiscono pertinenza come determinati dai precedenti comma 2, quando costituiscano pertinenza di unità immobiliari abitative;
 - b. occupate da un numero di soggetti determinato ai sensi del precedente comma 5, nel caso di immobili condotti da soggetti non residenti ovvero quando non costituiscono pertinenza di unità immobiliari abitative.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo dei occupanti l'alloggio, secondo il criterio di cui al precedente comma 2.
8. La tariffa individuata per la tassazione delle superfici di unità immobiliari destinate alle attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati anche in via occasionale o saltuaria, riconducibili alla nozione comune di *bed & breakfast* solo quella per utenze domestiche con 6 o più occupanti per le unità immobiliari con residenza del detentore ad ogni titolo.

Art. 20. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota della tassa per le utenze non domestiche è determinata dalla somma dei prodotti rivenienti dall'applicazione alla superficie imponibile dei locali principali e quelle che ne costituiscono pertinenza operativa, per la parte fissa e per la parte variabile dei coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a del D.P.R. 158/1998.
2. La tariffa per i locali e le unità immobiliari ad uso non domestico, non

utilizzate per attività economiche e tenute a disposizione, è determinata per la sola parte fissa della tariffa della categoria 3 magazzini, depositi.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera di approvazione delle tariffe.
4. La tariffa di cui al precedente comma 2 è applicata anche nei casi in cui, per disposizioni di pubbliche autorità, per il solo periodo nelle stesse indicato e previa apposita dichiarazione, i soggetti passivi occupanti utenze non domestiche siano stati completamente inibiti ad esercitare l'attività economica di cui ai relativi codici ATECO.

Art. 21. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato B del presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativamente all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, dichiarate dal contribuente facendo salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, secondo la tabella di conversione dei codici ATECO alle categorie normalizzate di cui all'allegato C.
3. I locali e le aree occupati per attività non comprese in una specifica categoria, sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi

locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra attività, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.

5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.), residuando l'applicazione delle tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso, qualora non strettamente pertinenti all'attività principale, alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata; nel caso in cui non sia possibile definire tale superficie, la stessa è convenzionalmente stabilita in mq. 20.

Art. 22. Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, al pari delle superfici occupate dagli uffici comunali, è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 23. Tassa giornaliera

1. La tassa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od

- aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività (sia per la quota fissa che per la quota variabile), maggiorata del 100% e commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata ai giorni di occupazione.
 3. Nel caso di occupazione o detenzione di durata pari o superiore a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
 4. In mancanza della corrispondente categoria di attività nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
 5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale con possibilità di accertamento unico delle violazioni in unico atto, qualora commesse per la stessa fattispecie.
 6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e per quanto compatibili, le agevolazioni di cui agli articoli 29 (Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio) e 31 (Cumulo di riduzioni e agevolazioni – coperture contabili); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 25 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 27.
 7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art. 24. Tributo sulla tutela ambientale - TEFA

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al

tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Bari sull'importo della tassa.

3. A ristoro dei costi amministrativi sostenuti dal Comune per la riscossione e rendicontazione del tributo provinciale, è prevista una compartecipazione a carico della Città Metropolitana di Bari pari al 0,30% sulle somme riscosse a tale titolo, trattenuta direttamente dalle somme da riversare periodicamente qualora incassate dal Comune ovvero da versare a cura della Città Metropolitana di Bari entro l'anno successivo.

TITOLO IV – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, INCENTIVI E TRASPARENZA

Art. 25. Criteri di carattere generale

1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo IV sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e sono erogate fino a concorrenza della relativa copertura, assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, nella misura proporzionale indicata nel Piano Finanziario tra i costi delle utenze domestiche e quelle non domestiche.

Art. 25 bis - Baratto amministrativo

1. Possono accedere al baratto amministrativo, come da regolamento, i cittadini, singoli o associati, in possesso dei requisiti di seguito indicati:
 - a. per cittadini:
 - essere residenti nel Comune;
 - avere una età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65;
 - idoneità psico-fisica accertata dal medico competente da valutare in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgere;
 - non essere destinatario di sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater-1 e per i delitti contro la libertà personale;
 - avere un ISEE non superiore a quello parametrato dai servizi sociali d'Ambito;
 - avere tributi comunali arretrati maturati successivamente all'approvazione del presente Regolamento e non pagati;
 - b. per le associazioni o altre forme associative:
 - sede legale nel Comune comunque non coincidente con la

- residenza e/o domicilio di alcun nucleo familiare;
 - scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune;
 - iscrizione nell'apposito albo comunale, qualora previsto dalla normativa vigente;
2. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di scadenza del relativo bando per la presentazione delle domande.

Art. 26. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tassa è ridotta, sia per la quota fissa che per la quota variabile, nella misura:
- a) del 10% per la sola abitazione principale occupata dai nuclei familiari che siano titolari di redditi, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato e valido al momento della presentazione della domanda di riduzione, non superi il limite di € 5.000,00;
 - b) del 30% per la sola abitazione principale, occupata dai nuclei familiari titolari di redditi di qualunque natura, nei quali vi sia almeno un portatore di handicap psico-fisico permanente e grave ai sensi dall'articolo 3 – comma 3 – della legge 5/2/1992 n. 104, a condizione che il grado d'invalidità accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 104/1992 non sia inferiore al 100% e che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato e valido al momento della presentazione della domanda di riduzione, non superi il limite di € 10.000,00. Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'accertamento del grado d'invalidità non inferiore al 100% non può essere sostituito da altro documento;
 - c) del 15% per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; la riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita dichiarazione, attestante di

aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore;

- d) del 66,66% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non detenuta/occupata da altro soggetto, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti in Italia, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui al successivo articolo 33.
 3. L'obbligo dichiarativo sussiste solo in sede di prima richiesta ed esplica effetti anche per gli anni successivi, fatta eccezione per i soggetti di cui al precedente comma 1, punti a. e b., che non siano titolari di solo reddito da pensione i quali dovranno presentare annualmente le proprie richieste entro il 31 marzo dell'anno di competenza.
 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 26-bis. Esenzioni per le utenze domestiche a completamento di interventi socio-assistenziali

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali richiesti con apposita domanda e messi in atto dal Servizio Sociale Professionale Comunale ai sensi degli articoli 10, 18, 19 e 21 del Regolamento per la concessione di benefici economici è concessa l'esenzione dal pagamento della TARI in relazione alla sola abitazione principale e relative pertinenze.

2. L'esenzione è disposta sulla base di apposita comunicazione, fornita dall'Ufficio per i Servizi Sociali entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di messa in atto degli interventi socio-assistenziali e viene concessa per lo stesso periodo tributario dell'intervento.

Art. 26-ter. Agevolazioni temporanee per le utenze non domestiche

1. Al fine di favorire l'apertura di nuove iniziative a carattere artigianale e commerciale, aventi sede legale ed operativa nel territorio comunale e previa presentazione della dichiarazione iniziale dell'occupazione, è riconosciuta l'esenzione totale del primo anno d'imposizione del tributo.
2. Per il biennio d'imposizione successivo al primo anno, per le medesime attività di cui al comma 1, il tributo dovuto per le medesime superfici è ridotto del 50%.

Art. 26-quater. Incentivi al conferimento presso l'Eco-compattatore Comunale

1. Al fine di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, il Comune incentiva le utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica PET destinati all'uso domestico mediante il conferimento presso Eco-Compattare riconoscendo loro una premialità, sulla quota variabile della TARI dell'anno successivo, in rapporto al numero di Eco-Punti accumulati.
2. Alla Giunta Comunale sono delegati i poteri:
 - a. di stabilisce annualmente il valore equivalente della bottiglia PET conferita e la riduzione massima per la premialità di cui al comma precedente.
 - b. di sospendere il beneficio della riduzione in caso di utilizzo improprio del sistema premiante e di modificare le modalità di ripartizione nel caso in cui non sia possibile ottenere i dati dal gestore.

Art. 27. Riduzioni per al riciclo di rifiuti urbani da utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b – ter) del D.Lgs. 152/2006, è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo.

2. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti di cui al comma 1 che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.
3. La percentuale di riduzione, che da origine alla riduzione del tributo che in ogni caso non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo, è determinata sulla scorta della seguente formula:

$$[Q/(Kd \times S)] \times 100$$

dove

- a) Q è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati;
 - b) Kd è il coefficiente massimo di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria;
 - c) S è la superficie soggetta a TARI.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi al gestore/comune, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (p.es.: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).
 5. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
 6. La riduzione indicata nei precedenti commi è calcolata a consuntivo, con compensazione del tributo dovuto per l'anno successivo ovvero rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

Art. 28. Agevolazioni per attività non stabilmente attive

1. La tassa è ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile, in misura del 20%, per i locali (diversi dalle abitazioni) ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo non superiore a 120 giorni nell'anno solare; la predetta riduzione si applica esclusivamente se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo per l'esercizio dell'attività rilasciato dai competenti organi o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità; a tal fine, si applicano il quarto e quinto comma del precedente articolo 26.

Art. 29. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tassa è ridotta al 40%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nelle zone dove non è effettuata la raccolta qualora il locale o area è posto, qualora previsto dal modello organizzativo vigente, ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento previsto nella zona perimetrata del servizio di raccolta rifiuti ovvero qualora sia dimostrato che, per la produzione media giornaliera di rifiuti, non viene assicurata in via continuativa una capacità sufficiente dei contenitori o la frequenza della raccolta.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione ex articolo 33.
3. La tassa è dovuta nella misura del 20% nei periodi, su base mensile, di assoluto mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 30. Modalità pratiche per la fruizione dei benefici

1. Le esenzioni e le riduzioni della tassa sono concesse, a seguito di

autocertificazione di essere in regola con il versamento dei tributi comunali, con successiva verifica da parte dell'Ufficio Tributi, se debitamente dichiarate al Servizio Tributi nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'articolo 33 corredata della documentazione richiesta dallo stesso Ufficio. Gli effetti della domanda, se accolta, avranno decorrenza dalla data del verificarsi dell'effettivo evento modificativo.

2. Le riduzioni non collegate a requisiti reddituali, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi e fino a quando persistono le condizioni richieste, con l'obbligo per il contribuente di comunicare ogni sopravvenuta variazione, fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente regolamento.
3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la riduzione o l'esenzione accordata, anche mediante l'invito a presentare documentazione integrativa ovvero mediante richiesta ad Enti di ulteriori informazioni.

Art. 31. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera singolarmente sull'importo iniziale dovuto, fino ad un massimo complessivo del 60%.

Art. 31-bis. Trasparenza dell'attività di gestione del servizio rifiuti

Il Comune di Cellamare, in aderenza alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 444/2019 dell'Autorità per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ed attraverso l'apposita sezione dedicata del proprio sito istituzionale, compendia ed aggiorna, attraverso il Servizio Ecologia ed il Servizio Tributi per quanto di propria competenza, tutte le informazioni inerenti il servizio, con l'obiettivo di semplificarne la loro ricerca ed accesso.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 32. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, le variazioni o la cessazione del possesso, occupazione o detenzione del locale o area;
 - b. la sussistenza, le modifiche o il venir meno delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri, occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà; la dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri
4. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15/2022.
5. L'Ufficio Tributi comunica al contribuente entro 30 gg. dal ricevimento della dichiarazione:
 - a. il codice utente ed il codice utenza attribuito;
 - b. la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.
6. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune,

fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco), la posta elettronica certificata, l'App IO ed ogni altro mezzo legalmente riconosciuto o dichiarato.

Art. 33. Contenuto, presentazione e decorrenza della dichiarazione

1. La dichiarazione di inizio o di cessazione del possesso, occupazione o detenzione e tutte le denunce di variazione influenti sull'ammontare della tassa dovuta, comprese quelle legate ad agevolazioni, non diversamente stabilite nei termini, devono essere presentate ai sensi dell'art. 1, cc. 684-685 della L. 143/2013, entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento modificativo ovvero dell'anno in corso e per il quale si richiede il beneficio, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione di cessazione cui al comma precedente deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio: copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di congruaggio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG, ecc...).
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente regolamento, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il codice fiscale degli occupanti l'utenza;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. recapito telefonico e recapito di posta elettronica ordinaria ovvero di posta elettronica certificata (solo se in possesso anche solo uno dei coobbligati);
 - d. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se disponibile il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - e. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f. la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g. l'eventuale indicazione della sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. Per le utenze domestiche dei soggetti passivi residenti, non è obbligatorio dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni, salvo i casi in cui uno o più componenti dimorino altrove per più di sei mesi e dimostrino di essere soggetti passivi per altra utenza domestica ovvero non soggetti per particolari condizioni di lavoro, studio, etc.
6. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività e sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) recapito telefonico e recapito di posta elettronica certificata;

- d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) l'eventuale indicazione delle superfici produttive di rifiuti speciali e delle superfici escluse;
 - g) l'eventuale indicazione della sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni.
7. All'indirizzo di posta elettronica, comunque comunicato all'Ufficio anche successivamente alla dichiarazione, è attribuito d'ufficio l'accesso alla consultazione telematica delle risultanze comunali della propria posizione tributaria e dell'invio delle relative comunicazioni e notificazioni.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante con allegazione del proprio documento d'identità in corso di validità, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R ovvero inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione a fede la data di invio.
9. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica, il contribuente può, altresì, presentare la propria dichiarazione attraverso tale sistema entro i termini di cui all'articolo 33, con rilascio di ricevuta da parte dell'Ente.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
11. I produttori di rifiuti speciali sono obbligati a dichiarare espressamente le aree di produzione di tali rifiuti ed i locali e/o spazi, anche esterni, collegati funzionalmente e dedicati in via esclusiva alle predette aree, per lo stoccaggio di materie prime e di merci direttamente connesse all'esercizio dell'attività produttiva esercitata.
12. Ai fini della tassazione dei locali e/o spazi di cui al comma 11, non sono esclusi:

- a. il magazzino utilizzato anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati;
- b. il magazzino destinato alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in un altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività;
- c. l'uso promiscuo del magazzino (ad esempio: deposito ed esposizione);
- d. aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti [dell'area] dove vi è presenza di persone fisiche.

13. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune deve contenere l'indicazione del sito internet dell'Ente ovvero del soggetto gestore dei rifiuti, ove sono riportate le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, ivi incluse le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di Qualità.

Art. 34. Poteri del Comune

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, della Legge 27/12/2013 n. 147, può inviare questionari al contribuente relativi ai dati ovvero a notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, invitare i contribuenti ad

esibire o trasmettere atti o documenti indicandone il motivo, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti o aziende di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. ovvero mediante l'ausilio dei dati forniti dal catasto.
4. Tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia:
 - a. delle concessioni rilasciate per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 35. Accertamento

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o

posta elettronica certificata ed a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

2. Per l'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione ovvero per l'omesso, tardivo o insufficiente versamento, è notificato al soggetto passivo ai sensi dell'art. 1, comma 161 e succ. della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, rituale avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
4. E' ammesso il pagamento rateale ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate del Comune di Cellamare.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo individuato ai sensi del precedente articolo 34. Quando gli avvisi di accertamento siano prodotti da sistemi informatici automatizzati, la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, a mente dell'articolo 1, comma 87, della legge 28/12/1995 n. 549.

Art. 36. Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato, ridotta al 25% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 34, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo
 - o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni

- dalla data della sua commissione;
- a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.
8. Sulle somme dovute per il tributo non versato alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura fissata dall'art. 15 del Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate del Comune di Cellamare.
9. La sanzione per l'omesso o parziale versamento non si applica quando il versamento dovuto al Comune di Cellamare sia stato tempestivamente eseguito in favore di Ente diverso, a condizione che il contribuente si attivi per la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 722 e 727, della Legge 27/12/2013 n. 147.

Art. 37. Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è dovuta al Comune sulla base delle denunce presentate e degli accertamenti definiti nell'anno precedente ed è pagato mediante versamento dell'importo dovuto in unica soluzione entro la data del 31 maggio dell'anno in cui il tributo si riferisce ovvero in tre rate di uguale importo aventi scadenza 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, riferito alle tariffe dell'anno precedente ai sensi dell'art. 15-bis del D.L. 34/2019, con eventuale conguaglio disposto nella prima rata dell'anno successivo. E' fatta salva la possibilità che la Giunta Comunale determini, con provvedimento motivato, un differimento di tali scadenze e, qualora in presenza di conguaglio,

- l'introduzione della quarta rata scadente successivamente al l'ultimo giorno del mese di novembre.
2. Per le nuove obbligazioni sorte in corso d'anno ovvero per le cessazioni parimenti intervenute, queste devono essere regolate, di norma, in aumento o diminuzione del tributo precedentemente quantificato, alla scadenza immediatamente successiva al determinarsi dell'evento.
 3. Le variazioni intervenute in corso d'anno che comportino modifiche al tributo dovuto potranno essere considerate con il tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
 4. Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di versamento, il Comune predispone un avviso di pagamento che deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute, è di norma reso disponibile attraverso sistemi informativi appositamente messi a disposizione dal Comune ovvero attraverso posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata; in assenza, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo con i modelli di pagamento precompilati.
 5. Il tributo complessivamente dovuto per l'anno di riferimento è versato in favore del Comune mediante l'utilizzo della piattaforma PagoPA ai sensi dell'art. 1, co. 8 del D.L. 162/2019 ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
 6. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi di cui al precedente comma 4, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso

l'Ufficio Tributi.

7. Gli avvisi di pagamento di cui al comma 4, a richiesta del contribuente e salvi i casi di cui all'articolo 15-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, efficace ai fini dell'applicazione del tributo, possono essere ulteriormente rateizzati con le modalità di cui all'art. 17 del vigente Regolamento Generale sulle Entrate, per quanto compatibile, alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
- c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;
- d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
- e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
- f) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di

cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

Art. 38. Reclami e Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione e, se dovuto, deve essere eseguito entro i termini di legge.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura e con le stesse modalità di calcolo previste dall'articolo 36, comma 8 del presente regolamento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito. Ai fini dell'applicazione della compensazione, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo, entro il termine di scadenza per il pagamento, apposita istanza ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente la volontà di adempiere all'obbligazione tributaria, in tutto o in parte, utilizzando il credito vantato, con allegazione della documentazione comprovante. Il Funzionario Responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute e accertata la sussistenza del credito, provvede ai sensi dell'art. 1, co. 164 della L. 296/2006 entro il termine di 180 giorni, ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione notificandolo al contribuente.
4. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 33, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di cui all'art. 37, comma 4.

5. L'Ufficio Tributi predispone specifica modulistica per il reclamo scritto, disponibile gratuitamente o scaricabile dal sito web comunale, che deve contenere almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi.
6. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 5.
7. Con riferimento alle richieste di cui al comma 5, l'Ufficio Tributi invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta sono indicati almeno i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b. la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il

Comune intende porre in essere;

d. l'elenco della eventuale documentazione allegata.

8. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso alla Corte di Giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
9. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato, ai sensi dell'art. 1, co. 167 della L. 296/2006, direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 5, lett. b).
10. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'art. 1, co. 164 della L. 296/2006. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 39. Importi minimi

1. Il versamento non è dovuto qualora il tributo annuo complessivo sia inferiore

ai limiti fissati dal Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate del Comune di Cellamare.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede all'accertamento, alla riscossione ed al rimborso quando l'ammontare del tributo da recuperare o da rimborsare sia inferiore a complessivo sia inferiore ai limiti fissati dal Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate del Comune di Cellamare. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità, è da intendersi al netto di sanzioni, interessi ed eventuali altri accessori.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano:
 - ove il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento;
 - qualora vengano applicate sanzioni amministrative riportate all'articolo 36.

Art. 40. Contenzioso e istituti deflattivi

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione in base ai principi dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218.
3. Sono altresì applicabili gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dallo stesso D.Lgs. n. 218/1997.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Fatta salva l'efficacia per i periodi tributari antecedenti l'entrata in vigore del presente dispositivo, è abrogato ogni altro regolamento comunale che disciplina l'applicazione del tributo sui rifiuti ed ogni altra norma regolamentare previgente, disposta in materia di gestione del servizio di igiene urbana, direttamente o indirettamente in contrasto con il presente dispositivo.
3. Per quanto non disposto, si rinvia alle norme dell'ordinamento tributario nazionale, alle disposizioni regolamentari dell'Ente ed in particolare, al Regolamento generale delle Entrate comunali.

Art. 42. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ALLEGATO A

Elenco dei Rifiuti Urbani delle utenze non domestiche

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>CER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da CER 200137</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da CER 080317</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da CER 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da CER 200129</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante, bed & breakfast senza residenza del detentore
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
30. Discoteche, night club
- 31. Locali non utilizzati per attività economiche e tenuti a disposizione**

ALLEGATO C**Elenco Categorie normalizzate del DPR 158/99**

Divisione	Gruppo	Classe	Categoria	Descrizione	proposta cat. prevalente	proposta cat. alternativa
01	01.4			ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA, ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI; CREAZIONE E MANUTENZIONE DI GIARDINI, AIUOLE E SPAZI VERDI		
01	01.4	01.41		Attività dei servizi connessi all'agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi		
01	01.4	01.41	01.41.1	Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale	3	11
01	01.4	01.41	01.41.2	Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi	21	
01	01.4	01.41	01.41.3	Sistemazione di parchi, giardini e aiuole	3	11
01	01.4	01.42		Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari		
01	01.4	01.42	01.42.0	Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari	11	3
01	01.5			CACCIA E CATTURA DI ANIMALI PER ALLEVAMENTO E RIPOPOLAMENTO DI SELVAGGINA, COMPRESI I SERVIZI CONNESSI		
01	01.5	01.50		Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi		
01	01.5	01.50	01.50.0	Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi	3	
02				SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI		
02	02.0			SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI		
02	02.0	02.01		Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali		
02	02.0	02.01	02.01.1	Utilizzazione di aree forestali	20	21
02	02.0	02.01	02.01.2	Silvicoltura	21	31
02	02.0	02.01	02.01.3	Gestione di vivai forestali	20	21
02	02.0	02.02		Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree forestali		
02	02.0	02.02	02.02.0	Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree forestali	3	21
				PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI		
05				PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI		
05	05.0			PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI		
05	05.0	05.01		Pesca		
05	05.0	05.01	05.01.1	Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi	3	27
05	05.0	05.01	05.01.2	Pesca in acque dolci e servizi connessi	3	27
05	05.0	05.02		Piscicoltura, acquacoltura		
05	05.0	05.02	05.02.1	Piscicoltura, acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi	3	27
05	05.0	05.02	05.02.2	Piscicoltura, acquacoltura in acque dolci e servizi connessi	3	27
				ESTRAZIONE DI MINERALI		
				ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI		
10				ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE, LIGNITE, TORBA		
10	10.1			ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI CARBON FOSSILE		
10	10.1	10.10		Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile		
10	10.1	10.10	10.10.0	Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile	20	
10	10.2			ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI LIGNITE		
10	10.2	10.20		Estrazione ed agglomerazione di lignite		
10	10.2	10.20	10.20.0	Estrazione ed agglomerazione di lignite	20	
10	10.3			ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI TORBA		
10	10.3	10.30		Estrazione ed agglomerazione di torba		
10	10.3	10.30	10.30.0	Estrazione ed agglomerazione di torba	20	
11				ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI, ESCLUSA LA PROSPEZIONE		

11	11.1			ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE		
11	11.1	11.10		Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale		
11	11.1	11.10	11.10.0	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	20	
11	11.2			ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS, ESCLUSA LA PROSPEZIONE		
11	11.2	11.20		Attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione		
11	11.2	11.20	11.20.0	Attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione	21	20
12				ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO		
12	12.0			ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO		
12	12.0	12.00		Estrazione di minerali di uranio e di torio		
12	12.0	12.00	12.00.0	Estrazione di minerali di uranio e di torio	20	
				ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI		
13				ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI		
13	13.1			ESTRAZIONE DI MINERALI DI FERRO		
13	13.1	13.10		Estrazione di minerali di ferro		
13	13.1	13.10	13.10.0	Estrazione di minerali di ferro	20	
13	13.2			ESTRAZIONE DI MINERALI METALLICI NON FERROSI, AD ECCEZIONE DEI MINERALI DI URANIO E DI TORIO		
13	13.2	13.20		Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio		
13	13.2	13.20	13.20.0	Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio	20	
14				ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE		
14	14.1			ESTRAZIONE DI PIETRE		
14	14.1	14.11		Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione		
14	14.1	14.11	14.11.1	Estrazione di pietre ornamentali	20	
14	14.1	14.11	14.11.2	Estrazione di pietre da costruzione	20	
14	14.1	14.12		Estrazione di pietra per calce, pietra da gesso e creta		
14	14.1	14.12	14.12.1	Estrazione di pietra da gesso e di anidrite	20	
14	14.1	14.12	14.12.2	Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite	20	
14	14.1	14.13		Estrazione di ardesia		
14	14.1	14.13	14.13.0	Estrazione di ardesia	20	
14	14.2			ESTRAZIONE DI GHIAIA, SABBIA E ARGILLA		
14	14.2	14.21		Estrazione di ghiaia e sabbia		
14	14.2	14.21	14.21.0	Estrazione di ghiaia e sabbia	20	
14	14.2	14.22		Estrazione di argilla e caolino		
14	14.2	14.22	14.22.0	Estrazione di argilla e caolino	20	
14	14.3			ESTRAZIONE DI MINERALI PER LE INDUSTRIE CHIMICHE E LA FABBRICAZIONE DI CONCIMI		
14	14.3	14.30		Estrazione di minerali per le industrie chimiche e la fabbricazione di concimi		
14	14.3	14.30	14.30.1	Estrazione di sali di potassio e di fosfati di calcio naturali	20	
14	14.3	14.30	14.30.2	Estrazione di zolfo e di pirite	20	
14	14.3	14.30	14.30.3	Estrazione di baritina, di fluorite, di acido bórico, terre coloranti e altri minerali per le industrie chimiche	20	
14	14.4			PRODUZIONE DI SALE		
14	14.4	14.40		Produzione di sale		
14	14.4	14.40	14.40.0	Produzione di sale	20	
14	14.5			ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI E PRODOTTI DI CAVA		
14	14.5	14.50		Estrazione di altri minerali e prodotti di cava		
14	14.5	14.50	14.50.1	Estrazione di pomice e di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.)	20	
14	14.5	14.50	14.50.2	Estrazione di asfalto e bitume naturali	20	
				ATTIVITÀ MANIFATTURIERE		
				INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO		
15				INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE		

15	15.1			PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E DI PRODOTTI A BASE DI CARNE		
15	15.1	15.11		Produzione e refrigerazione di carne del bestiame, escluso volatili e conigli		
15	15.1	15.11	15.11.0	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)	20	21
15	15.1	15.12		Produzione e refrigerazione di carne di volatili e conigli		
15	15.1	15.12	15.12.0	Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione	20	21
15	15.1	15.13		Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne		
15	15.1	15.13	15.13.0	Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne	20	21
15	15.2			LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE E DI PRODOTTI A BASE DI PESCE		
15	15.2	15.20		Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce		
15	15.2	15.20	15.20.1	Conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura, ecc.	20	21
15	15.2	15.20	15.20.2	Preparazione e inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi	20	21
15	15.3			LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI		
15	15.3	15.31		Lavorazione e conservazione delle patate		
15	15.3	15.31	15.31.0	Lavorazione e conservazione delle patate	20	21
15	15.3	15.32		Produzione di succhi di frutta e di ortaggi		
15	15.3	15.32	15.32.0	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi	20	21
15	15.3	15.33		Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a.		
15	15.3	15.33	15.33.0	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a.	20	21
15	15.4			PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI		
15	15.4	15.41		Produzione di oli e grassi grezzi		
15	15.4	15.41	15.41.1	Produzione di olio di oliva grezzo	20	21
15	15.4	15.41	15.41.2	Produzione di oli grezzi da semi oleosi	20	21
15	15.4	15.41	15.41.3	Produzione di oli e grassi animali grezzi	20	21
15	15.4	15.42		Produzione di oli e grassi raffinati		
15	15.4	15.42	15.42.1	Produzione di olio di oliva raffinato	20	21
15	15.4	15.42	15.42.2	Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati	20	21
15	15.4	15.42	15.42.3	Produzione di grassi animali raffinati	20	21
15	15.4	15.43		Produzione di margarina e di grassi commestibili simili		
15	15.4	15.43	15.43.0	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili	20	21
15	15.5			INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA E DEI GELATI		
15	15.5	15.51		Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte		
15	15.5	15.51	15.51.1	Trattamento igienico del latte	20	21
15	15.5	15.51	15.51.2	Produzione dei derivati del latte	20	21
15	15.5	15.52		Produzione di gelati		
15	15.5	15.52	15.52.0	Produzione di gelati	20	21
15	15.6			LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE E DI PRODOTTI AMIDACEI		
15	15.6	15.61		Lavorazione delle granaglie		
15	15.6	15.61	15.61.1	Molitura del frumento	20	21
15	15.6	15.61	15.61.2	Molitura di altri cereali	20	21
15	15.6	15.61	15.61.3	Lavorazione del risone	20	21
15	15.6	15.61	15.61.4	Altre lavorazioni di semi e granaglie	20	21
15	15.6	15.62		Produzione di prodotti amidacei		
15	15.6	15.62	15.62.0	Produzione di prodotti amidacei	20	21
15	15.7			PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI		
15	15.7	15.71		Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento		
15	15.7	15.71	15.71.0	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento	20	21
15	15.7	15.72		Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici		
15	15.7	15.72	15.72.0	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici	20	21
15	15.8			PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI		

15	15.8	15.81		Produzione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca		
15	15.8	15.81	15.81.1	Produzione di prodotti di panetteria	20	21
15	15.8	15.81	15.81.2	Produzione di pasticceria fresca	20	21
15	15.8	15.82		Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati		
15	15.8	15.82	15.82.0	Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati	20	21
15	15.8	15.83		Produzione di zucchero		
15	15.8	15.83	15.83.0	Produzione di zucchero	20	21
15	15.8	15.84		Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie		
15	15.8	15.84	15.84.0	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	20	21
15	15.8	15.85		Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili		
15	15.8	15.85	15.85.0	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	20	21
15	15.8	15.86		Lavorazione del tè e del caffè		
15	15.8	15.86	15.86.0	Lavorazione del tè e del caffè	20	21
15	15.8	15.87		Produzione di condimenti e spezie		
15	15.8	15.87	15.87.0	Produzione di condimenti e spezie	20	21
15	15.8	15.88		Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici		
15	15.8	15.88	15.88.0	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici	20	21
15	15.8	15.89		Produzione di altri prodotti alimentari		
15	15.8	15.89	15.89.0	Produzione di altri prodotti alimentari	20	21
15	15.9			INDUSTRIA DELLE BEVANDE		
15	15.9	15.91		Produzione di bevande alcoliche distillate		
15	15.9	15.91	15.91.0	Produzione di bevande alcoliche distillate	20	21
15	15.9	15.92		Produzione di alcol etilico di fermentazione		
15	15.9	15.92	15.92.0	Produzione di alcol etilico di fermentazione	20	21
15	15.9	15.93		Produzione di vini (da uve non di produzione propria)		
15	15.9	15.93	15.93.0	Produzione di vini (da uve non di produzione propria)	20	21
15	15.9	15.93	15.93.1	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.	20	21
15	15.9	15.93	15.93.2	Produzione di vini speciali	20	21
15	15.9	15.94		Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta		
15	15.9	15.94	15.94.0	Produzione di sidro e di altre bevande fermentate	20	21
15	15.9	15.95		Produzione di altre bevande fermentate non distillate		
15	15.9	15.95	15.95.0	Produzione di altre bevande fermentate non distillate	20	21
15	15.9	15.96		Produzione di birra		
15	15.9	15.96	15.96.0	Produzione di birra	20	21
15	15.9	15.97		Produzione di malto		
15	15.9	15.97	15.97.0	Produzione di malto	20	21
15	15.9	15.98		Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche		
15	15.9	15.98	15.98.0	Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche	20	21
16				INDUSTRIA DEL TABACCO		
16	16.0			INDUSTRIA DEL TABACCO		
16	16.0	16.00		Industria del tabacco		
16	16.0	16.00	16.00.0	Industria del tabacco	20	21
				INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO		
17				INDUSTRIE TESSILI		
17	17.1			PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI		
17	17.1	17.11		Preparazione e filatura di fibre tipo cotone		
17	17.1	17.11	17.11.0	Preparazione e filatura di fibre tipo cotone	20	21
17	17.1	17.12		Preparazione e filatura di fibre tipo lana cardata		
17	17.1	17.12	17.12.1	Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura	20	21

17	17.1	17.12	17.12.2	Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero	20	21
17	17.1	17.13		Preparazione e filatura di fibre tipo lana pettinata		
17	17.1	17.13	17.13.1	Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate	20	21
17	17.1	17.13	17.13.2	Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate	20	21
17	17.1	17.14		Preparazione e filatura di fibre tipo lino		
17	17.1	17.14	17.14.0	Preparazione e filatura di fibre tipo lino	20	21
17	17.1	17.15		Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali		
17	17.1	17.15	17.15.0	Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali	20	21
17	17.1	17.16		Fabbricazione di filati cucirini		
17	17.1	17.16	17.16.0	Fabbricazione di filati cucirini	20	21
17	17.1	17.17		Preparazione e filatura di altre fibre tessili		
17	17.1	17.17	17.17.0	Preparazione e filatura di altre fibre tessili	20	21
17	17.2			TESSITURA		
17	17.2	17.21		Tessitura di filati tipo cotone		
17	17.2	17.21	17.21.0	Tessitura di filati tipo cotone	20	21
17	17.2	17.22		Tessitura di filati tipo lana cardata		
17	17.2	17.22	17.22.0	Tessitura di filati tipo lana cardata	20	21
17	17.2	17.23		Tessitura di filati tipo lana pettinata		
17	17.2	17.23	17.23.0	Tessitura di filati tipo lana pettinata	20	21
17	17.2	17.24		Tessitura di filati tipo seta		
17	17.2	17.24	17.24.0	Tessitura di filati tipo seta	20	21
17	17.2	17.25		Tessitura di altre materie tessili		
17	17.2	17.25	17.25.0	Tessitura di altre materie tessili	20	21
17	17.3			FINISSAGGIO DEI TESSILI		
17	17.3	17.30		Finissaggio dei tessili		
17	17.3	17.30	17.30.0	Finissaggio dei tessili	20	21
17	17.4			CONFEZIONAMENTO DI ARTICOLI TESSILI, ESCLUSI GLI ARTICOLI DI VESTIARIO		
17	17.4	17.40		Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di vestiario		
17	17.4	17.40	17.40.1	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	20	21
17	17.4	17.40	17.40.2	Fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.	20	21
17	17.5			ALTRE INDUSTRIE TESSILI		
17	17.5	17.51		Fabbricazione di tappeti e moquette		
17	17.5	17.51	17.51.0	Fabbricazione di tappeti e moquette	20	21
17	17.5	17.52		Fabbricazione di spago, corde, funi e reti		
17	17.5	17.52	17.52.0	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti	20	21
17	17.5	17.53		Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario		
17	17.5	17.53	17.53.0	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario	20	21
17	17.5	17.54		Fabbricazione di altri tessili		
17	17.5	17.54	17.54.1	Fabbricazione di feltri battuti	20	21
17	17.5	17.54	17.54.2	Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie di fibre tessili	20	21
17	17.5	17.54	17.54.3	Fabbricazione di tessuti elastici	20	21
17	17.5	17.54	17.54.4	Fabbricazione di articoli tessili vari	20	21
17	17.5	17.54	17.54.5	Fabbricazione di tulle, pizzi, merletti	20	21
17	17.5	17.54	17.54.6	Fabbricazione di ricami	20	21
17	17.6			FABBRICAZIONE DI TESSUTI A MAGLIA		
17	17.6	17.60		Fabbricazione di tessuti a maglia		
17	17.6	17.60	17.60.0	Fabbricazione di tessuti a maglia	20	21
17	17.7			FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA		
17	17.7	17.71		Fabbricazione di articoli di calzetteria		

17	17.7	17.71	17.71.0	Fabbricazione di articoli di calzetteria	20	21
17	17.7	17.72		Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia		
17	17.7	17.72	17.72.0	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia	20	21
18				CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; PREPARAZIONE, TINTURA E CONFEZIONE DI PELLICCE		
18	18.1			CONFEZIONE DI VESTIARIO IN PELLE		
18	18.1	18.10		Confezione di vestiario in pelle		
18	18.1	18.10	18.10.0	Confezione di vestiario in pelle	21	20
18	18.2			CONFEZIONE DI VESTIARIO IN TESSUTO ED ACCESSORI		
18	18.2	18.21		Confezione di indumenti da lavoro		
18	18.2	18.21	18.21.0	Confezione di indumenti da lavoro	21	20
18	18.2	18.22		Confezione di abbigliamento esterno		
18	18.2	18.22	18.22.1	Confezione di abbigliamento esterno	21	20
18	18.2	18.22	18.22.2	Confezione su misura di vestiario	21	20
18	18.2	18.23		Confezione di biancheria intima		
18	18.2	18.23	18.23.0	Confezione di biancheria intima, corsetteria	21	20
18	18.2	18.24		Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori		
18	18.2	18.24	18.24.1	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento	21	20
18	18.2	18.24	18.24.2	Confezione di abbigliamento o indumenti particolari	21	20
18	18.2	18.24	18.24.3	Lavorazioni collegate all'industria dell'abbigliamento	21	20
18	18.3			PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA		
18	18.3	18.30		Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia		
18	18.3	18.30	18.30.1	Preparazione e tintura di pellicce	21	20
18	18.3	18.30	18.30.2	Confezione di articoli in pelliccia	21	20
				INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUIOIO, PELLE E SIMILARI		
19				PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUIOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, MAROCCHINERIA, SELLERIA E CALZATURE		
19	19.1			PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUIOIO		
19	19.1	19.10		Preparazione e concia del cuoio		
19	19.1	19.10	19.10.0	Preparazione e concia del cuoio	21	20
19	19.2			FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, MAROCCHINERIA E SELLERIA		
19	19.2	19.20		Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria		
19	19.2	19.20	19.20.0	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria	21	20
19	19.3			FABBRICAZIONE DI CALZATURE		
19	19.3	19.30		Fabbricazione di calzature		
19	19.3	19.30	19.30.1	Fabbricazione di calzature non in gomma	21	20
19	19.3	19.30	19.30.2	Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma	21	20
19	19.3	19.30	19.30.3	Fabbricazione di calzature, soles e tacchi in gomma e plastica	21	20
				INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO		
20				INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIALI DA INTRECCIO		
20	20.1			TAGLIO, PIALLATURA E TRATTAMENTO DEL LEGNO		
20	20.1	20.10		Taglio, piallatura e trattamento del legno		
20	20.1	20.10	20.10.0	Taglio, piallatura e trattamento del legno	21	20
20	20.2			FABBRICAZIONE DI FOGLI DA IMPIALLACCIATURA; COMPENSATO, PANNELLI STRATIFICATI, PANNELLI DI TRUCIOLATO ED ALTRI PANNELLI DI LEGNO		
20	20.2	20.20		Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno		
20	20.2	20.20	20.20.0	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno	20	21
20	20.3			FABBRICAZIONE DI CARPENTERIA IN LEGNO E FALEGNAMERIA PER L'EDILIZIA		
20	20.3	20.30		Fabbricazione di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia		
20	20.3	20.30	20.30.1	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)	20	21
20	20.3	20.30	20.30.2	Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia	21	20

20	20.4			FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO		
20	20.4	20.40		Fabbricazione di imballaggi in legno		
20	20.4	20.40	20.40.0	Fabbricazione di imballaggi in legno	20	21
20	20.5			FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN LEGNO, IN SUGHERO E MATERIALI DA INTRECCIO		
20	20.5	20.51		Fabbricazione di altri prodotti in legno		
20	20.5	20.51	20.51.1	Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)	21	20
20	20.5	20.51	20.51.2	Laboratori di cornici	21	20
20	20.5	20.52		Fabbricazione di articoli in sughero e materiali da intreccio		
20	20.5	20.52	20.52.1	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero	21	20
20	20.5	20.52	20.52.2	Fabbricazione di articoli di materiale da intreccio	21	20
				FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL CARTONE, DEI PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA		
21				FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL CARTONE E DEI PRODOTTI DI CARTA		
21	21.1			FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL CARTONE		
21	21.1	21.11		Fabbricazione della pasta-carta		
21	21.1	21.11	21.11.0	Fabbricazione della pasta-carta	20	21
21	21.1	21.12		Fabbricazione della carta e del cartone		
21	21.1	21.12	21.12.0	Fabbricazione della carta e del cartone	20	21
21	21.2			FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E DI CARTONE		
21	21.2	21.21		Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone		
21	21.2	21.21	21.21.0	Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone	20	21
21	21.2	21.22		Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario		
21	21.2	21.22	21.22.0	Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario	20	21
21	21.2	21.23		Fabbricazione di prodotti cartotecnici		
21	21.2	21.23	21.23.0	Fabbricazione di prodotti cartotecnici	20	21
21	21.2	21.24		Fabbricazione di carta da parati		
21	21.2	21.24	21.24.0	Fabbricazione di carta da parati	20	21
21	21.2	21.25		Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone		
21	21.2	21.25	21.25.0	Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone	20	21
22				EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI		
22	22.1			EDITORIA		
22	22.1	22.11		Edizione di libri		
22	22.1	22.11	22.11.0	Edizione di libri	20	21
22	22.1	22.12		Edizione di giornali		
22	22.1	22.12	22.12.0	Edizione di giornali	20	21
22	22.1	22.13		Edizione di riviste e periodici		
22	22.1	22.13	22.13.0	Edizione di riviste e periodici	20	21
22	22.1	22.14		Edizione di registrazioni sonore		
22	22.1	22.14	22.14.0	Edizione di registrazioni sonore	20	21
22	22.1	22.15		Altre edizioni		
22	22.1	22.15	22.15.0	Altre edizioni	20	21
22	22.2			STAMPA ED ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA		
22	22.2	22.21		Stampa di giornali		
22	22.2	22.21	22.21.0	Stampa di giornali	20	21
22	22.2	22.22		Altre stampe di arti grafiche		
22	22.2	22.22	22.22.0	Altre stampe di arti grafiche	21	20
22	22.2	22.23		Legatoria, rilegatura di libri		
22	22.2	22.23	22.23.0	Legatoria, rilegatura di libri	21	20
22	22.2	22.24		Lavorazioni preliminari alla stampa		
22	22.2	22.24	22.24.0	Lavorazioni preliminari alla stampa	21	20

22	22.2	22.25		Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa		
22	22.2	22.25	22.25.0	Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa	20	21
22	22.3			RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI		
22	22.3	22.31		Riproduzione di registrazioni sonore		
22	22.3	22.31	22.31.0	Riproduzione di registrazioni sonore	21	20
22	22.3	22.32		Riproduzione di registrazioni video		
22	22.3	22.32	22.32.0	Riproduzione di registrazioni video	21	20
22	22.3	22.33		Riproduzione di registrazioni informatiche		
22	22.3	22.33	22.33.0	Riproduzione di registrazioni informatiche	21	20
				FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI		
23				FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI		
23	23.1			FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA		
23	23.1	23.10		Fabbricazione di prodotti di cokeria		
23	23.1	23.10	23.10.0	Fabbricazione di prodotti di cokeria	20	
23	23.2			FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI		
23	23.2	23.20		Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati		
23	23.2	23.20	23.20.1	Raffinerie di petrolio	20	
23	23.2	23.20	23.20.2	Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)	20	
23	23.2	23.20	23.20.3	Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento	20	
23	23.2	23.20	23.20.4	Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale	20	
23	23.3			TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI		
23	23.3	23.30		Trattamento dei combustibili nucleari		
23	23.3	23.30	23.30.0	Trattamento dei combustibili nucleari	20	
				FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI		
24				FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI		
24	24.1			FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE		
24	24.1	24.11		Fabbricazione di gas industriali		
24	24.1	24.11	24.11.0	Fabbricazione di gas industriali	20	
24	24.1	24.12		Fabbricazione di coloranti e pigmenti		
24	24.1	24.12	24.12.0	Fabbricazione di coloranti e pigmenti	20	
24	24.1	24.13		Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici		
24	24.1	24.13	24.13.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici	20	
24	24.1	24.14		Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici		
24	24.1	24.14	24.14.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici	20	
24	24.1	24.15		Fabbricazione di concimi e di composti azotati		
24	24.1	24.15	24.15.0	Fabbricazione di concimi e di composti azotati	20	
24	24.1	24.16		Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie		
24	24.1	24.16	24.16.0	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	20	
24	24.1	24.17		Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie		
24	24.1	24.17	24.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	20	
24	24.2			FABBRICAZIONE DI FITOFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA		
24	24.2	24.20		Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura		
24	24.2	24.20	24.20.0	Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	20	
24	24.3			FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI SINTETICI		
24	24.3	24.30		Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici		
24	24.3	24.30	24.30.0	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici	20	
24	24.4			FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI PRODOTTI CHIMICI E BOTANICI PER USI MEDICINALI		
24	24.4	24.41		Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base		
24	24.4	24.41	24.41.0	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base	20	

24	24.4	24.42		Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici		
24	24.4	24.42	24.42.0	Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici	20	
24	24.5			FABBRICAZIONE DI SAPONI, DETERSIVI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI		
24	24.5	24.51		Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura		
24	24.5	24.51	24.51.1	Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi	20	
24	24.5	24.51	24.51.2	Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione	20	
24	24.5	24.52		Fabbricazione di profumi e cosmetici		
24	24.5	24.52	24.52.0	Fabbricazione di profumi e cosmetici	20	
24	24.6			FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI		
24	24.6	24.61		Fabbricazione di esplosivi		
24	24.6	24.61	24.61.0	Fabbricazione di esplosivi	20	
24	24.6	24.62		Fabbricazione di colle e gelatine		
24	24.6	24.62	24.62.0	Fabbricazione di colle e gelatine	20	
24	24.6	24.63		Fabbricazione di oli essenziali		
24	24.6	24.63	24.63.0	Fabbricazione di oli essenziali	20	
24	24.6	24.64		Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico		
24	24.6	24.64	24.64.0	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico	20	
24	24.6	24.65		Fabbricazione di supporti per registrazioni audio, video, informatica		
24	24.6	24.65	24.65.0	Fabbricazione di supporti per registrazioni audio, video, informatica	20	
24	24.6	24.66		Fabbricazione di altri prodotti chimici		
24	24.6	24.66	24.66.1	Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali	20	
24	24.6	24.66	24.66.2	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici	20	
24	24.6	24.66	24.66.3	Trattamento chimico degli acidi grassi	20	
24	24.6	24.66	24.66.4	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti e antigelo)	20	
24	24.6	24.66	24.66.5	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale	20	
24	24.6	24.66	24.66.6	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio	20	
24	24.7			FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI		
24	24.7	24.70		Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali		
24	24.7	24.70	24.70.0	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali	20	
				FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE		
25				FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE		
25	25.1			FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA		
25	25.1	25.11		Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria		
25	25.1	25.11	25.11.0	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria	20	
25	25.1	25.12		Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici		
25	25.1	25.12	25.12.0	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici	20	21
25	25.1	25.13		Fabbricazione di altri prodotti in gomma		
25	25.1	25.13	25.13.0	Fabbricazione di altri prodotti in gomma	20	
25	25.2			FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE		
25	25.2	25.21		Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche		
25	25.2	25.21	25.21.0	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	20	
25	25.2	25.22		Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche		
25	25.2	25.22	25.22.0	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche	20	
25	25.2	25.23		Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia		
25	25.2	25.23	25.23.0	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia	20	
25	25.2	25.24		Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche		
25	25.2	25.24	25.24.0	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	20	
				FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI		
26				FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI		

26	26.1			FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO		
26	26.1	26.11		Fabbricazione di vetro piano		
26	26.1	26.11	26.11.0	Fabbricazione di vetro piano	20	
26	26.1	26.12		Lavorazione e trasformazione del vetro piano		
26	26.1	26.12	26.12.0	Lavorazione e trasformazione del vetro piano	20	
26	26.1	26.13		Fabbricazione di vetro cavo		
26	26.1	26.13	26.13.0	Fabbricazione di vetro cavo	20	
26	26.1	26.14		Fabbricazione di fibre di vetro		
26	26.1	26.14	26.14.0	Fabbricazione di fibre di vetro	20	
26	26.1	26.15		Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo		
26	26.1	26.15	26.15.1	Lavorazione e trasformazione del vetro cavo	20	21
26	26.1	26.15	26.15.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio	21	
26	26.1	26.15	26.15.3	Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori	20	
26	26.2			FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI NON REFRATTARI, NON DESTINATI ALL'EDILIZIA E DI PRODOTTI CERAMICI REFRATTARI		
26	26.2	26.21		Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali		
26	26.2	26.21	26.21.0	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	20	21
26	26.2	26.22		Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica		
26	26.2	26.22	26.22.0	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica	20	21
26	26.2	26.23		Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica		
26	26.2	26.23	26.23.0	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica	20	21
26	26.2	26.24		Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale		
26	26.2	26.24	26.24.0	Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale	20	
26	26.2	26.25		Fabbricazione di altri prodotti ceramici		
26	26.2	26.25	26.25.0	Fabbricazione di altri prodotti ceramici	20	21
26	26.2	26.26		Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari		
26	26.2	26.26	26.26.0	Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari	20	21
26	26.3			FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI		
26	26.3	26.30		Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti		
26	26.3	26.30	26.30.0	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	20	21
26	26.4			FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA		
26	26.4	26.40		Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta		
26	26.4	26.40	26.40.0	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta	20	21
26	26.5			PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE, GESSO		
26	26.5	26.51		Produzione di cemento		
26	26.5	26.51	26.51.0	Produzione di cemento	20	
26	26.5	26.52		Produzione di calce		
26	26.5	26.52	26.52.0	Produzione di calce	20	21
26	26.5	26.53		Produzione di gesso		
26	26.5	26.53	26.53.0	Produzione di gesso	20	21
26	26.6			FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO O GESSO		
26	26.6	26.61		Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia		
26	26.6	26.61	26.61.0	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia	20	21
26	26.6	26.62		Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia		
26	26.6	26.62	26.62.0	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia	20	21
26	26.6	26.63		Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso		
26	26.6	26.63	26.63.0	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso	20	21
26	26.6	26.64		Produzione di malta		
26	26.6	26.64	26.64.0	Produzione di malta	20	21
26	26.6	26.65		Fabbricazione di prodotti in fibrocemento		

26	26.6	26.65	26.65.0	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento	20	21
26	26.6	26.66		Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento		
26	26.6	26.66	26.66.0	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento	20	21
26	26.7			TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE ORNAMENTALI E PER L'EDILIZIA		
26	26.7	26.70		Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia		
26	26.7	26.70	26.70.1	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo	20	21
26	26.7	26.70	26.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico	20	21
26	26.7	26.70	26.70.3	Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava	20	21
26	26.8			FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI		
26	26.8	26.81		Fabbricazione di prodotti abrasivi		
26	26.8	26.81	26.81.0	Fabbricazione di prodotti abrasivi	20	21
26	26.8	26.82		Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi		
26	26.8	26.82	26.82.0	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi	20	21
				METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO		
27				METALLURGIA		
27	27.1			SIDERURGIA		
27	27.1	27.10		Siderurgia		
27	27.1	27.10	27.10.0	Siderurgia	20	21
27	27.2			FABBRICAZIONE DI TUBI		
27	27.2	27.21		Fabbricazione di tubi di ghisa		
27	27.2	27.21	27.21.0	Fabbricazione di tubi di ghisa	20	21
27	27.2	27.22		Fabbricazione di tubi di acciaio		
27	27.2	27.22	27.22.1	Fabbricazione di tubi senza saldatura	20	21
27	27.2	27.22	27.22.2	Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili	20	21
27	27.3			ALTRE ATTIVITÀ DI PRIMA TRASFORMAZIONE DEL FERRO E DELL'ACCIAIO		
27	27.3	27.31		Stiratura a freddo		
27	27.3	27.31	27.31.0	Stiratura a freddo	20	21
27	27.3	27.32		Laminazione a freddo di nastri		
27	27.3	27.32	27.32.0	Laminazione a freddo di nastri	20	21
27	27.3	27.33		Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo		
27	27.3	27.33	27.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo	20	21
27	27.3	27.34		Trafilatura		
27	27.3	27.34	27.34.0	Trafilatura	20	21
27	27.4			PRODUZIONE DI METALLI DI BASE NON FERROSI		
27	27.4	27.41		Produzione di metalli preziosi e semilavorati		
27	27.4	27.41	27.41.0	Produzione di metalli preziosi e semilavorati	20	21
27	27.4	27.42		Produzione di alluminio e semilavorati		
27	27.4	27.42	27.42.0	Produzione di alluminio e semilavorati	20	21
27	27.4	27.43		Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati		
27	27.4	27.43	27.43.0	Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati	20	21
27	27.4	27.44		Produzione di rame e semilavorati		
27	27.4	27.44	27.44.0	Produzione di rame e semilavorati	20	21
27	27.4	27.45		Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati		
27	27.4	27.45	27.45.0	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati	20	21
27	27.5			FONDERIE		
27	27.5	27.51		Fusione di ghisa		
27	27.5	27.51	27.51.0	Fusione di ghisa	20	21
27	27.5	27.52		Fusione di acciaio		
27	27.5	27.52	27.52.0	Fusione di acciaio	20	21

27	27.5	27.53		Fusione di metalli leggeri		
27	27.5	27.53	27.53.0	Fusione di metalli leggeri	20	21
27	27.5	27.54		Fusione di altri metalli non ferrosi		
27	27.5	27.54	27.54.0	Fusione di altri metalli non ferrosi	20	21
28				FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI		
28	28.1			FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO		
28	28.1	28.11		Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture		
28	28.1	28.11	28.11.0	Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture	20	21
28	28.1	28.12		Fabbricazione di porte e finestre in metallo		
28	28.1	28.12	28.12.1	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici	20	21
28	28.1	28.12	28.12.2	Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili	20	21
28	28.2			FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI E CONTENITORI IN METALLO; FABBRICAZIONE DI RADIATORI E CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE		
28	28.2	28.21		Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo		
28	28.2	28.21	28.21.0	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo	20	21
28	28.2	28.22		Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale		
28	28.2	28.22	28.22.0	Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale	20	21
28	28.3			FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE, ESCLUSE LE CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA		
28	28.3	28.30		Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda		
28	28.3	28.30	28.30.0	Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda	20	21
28	28.4			FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA DELLE POLVERI		
28	28.4	28.40		Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri		
28	28.4	28.40	28.40.1	Produzione di pezzi di metallo fucinati	20	21
28	28.4	28.40	28.40.2	Produzione di pezzi di metallo stampati	20	21
28	28.4	28.40	28.40.3	Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo	20	21
28	28.4	28.40	28.40.4	Sinterizzazione dei metalli e loro leghe	20	21
28	28.5			TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORAZIONI DI MECCANICA GENERALE		
28	28.5	28.51		Trattamento e rivestimento dei metalli		
28	28.5	28.51	28.51.0	Trattamento e rivestimento dei metalli	20	21
28	28.5	28.52		Lavori di meccanica generale		
28	28.5	28.52	28.52.0	Lavori di meccanica generale	20	21
28	28.6			FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DIVERSI IN METALLO		
28	28.6	28.61		Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria		
28	28.6	28.61	28.61.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria	20	21
28	28.6	28.62		Fabbricazione di utensileria		
28	28.6	28.62	28.62.0	Fabbricazione di utensileria	20	21
28	28.6	28.63		Fabbricazione di serrature e cerniere		
28	28.6	28.63	28.63.0	Fabbricazione di serrature e cerniere	20	21
28	28.7			FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI METALLICI		
28	28.7	28.71		Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi		
28	28.7	28.71	28.71.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi	20	21
28	28.7	28.72		Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero		
28	28.7	28.72	28.72.0	Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero	20	21
28	28.7	28.73		Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici		
28	28.7	28.73	28.73.0	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici	20	21
28	28.7	28.74		Fabbricazione di viti, bulloni, catene e molle		
28	28.7	28.74	28.74.1	Fabbricazione di filettatura e bulloneria	20	21
28	28.7	28.74	28.74.2	Fabbricazione di molle	20	21
28	28.7	28.74	28.74.3	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate	20	21
28	28.7	28.75		Fabbricazione di altri prodotti metallici		
28	28.7	28.75	28.75.1	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno	20	21

28	28.7	28.75	28.75.2	Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate	20	21
28	28.7	28.75	28.75.3	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica	20	21
28	28.7	28.75	28.75.4	Fabbricazione di armi bianche	20	21
28	28.7	28.75	28.75.5	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione	20	21
				FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI		
29				FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI		
29	29.1			FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI PER LA PRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA MECCANICA, ESCLUSI I MOTORI PER AEROMOBILI, VEICOLI E MOTOCICLI		
29	29.1	29.11		Fabbricazione di motori e di turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli		
29	29.1	29.11	29.11.1	Fabbricazione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)	20	21
29	29.1	29.11	29.11.2	Fabbricazione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione	20	21
29	29.1	29.12		Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici		
29	29.1	29.12	29.12.0	Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici	20	21
29	29.1	29.13		Fabbricazione di rubinetti e valvole		
29	29.1	29.13	29.13.0	Fabbricazione di rubinetti e valvole	20	21
29	29.1	29.14		Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione		
29	29.1	29.14	29.14.1	Fabbricazione di organi di trasmissione	20	21
29	29.1	29.14	29.14.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere	20	21
29	29.2			FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE		
29	29.2	29.21		Fabbricazione di forni e bruciatori		
29	29.2	29.21	29.21.1	Fabbricazione e installazione di forni e bruciatori	20	21
29	29.2	29.21	29.21.2	Riparazione e manutenzione di forni e bruciatori	18	21
29	29.2	29.22		Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione		
29	29.2	29.22	29.22.1	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	20	21
29	29.2	29.22	29.22.2	Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	18	21
29	29.2	29.23		Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione		
29	29.2	29.23	29.23.1	Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione	20	21
29	29.2	29.23	29.23.2	Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione	18	21
29	29.2	29.24		Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.		
29	29.2	29.24	29.24.1	Fabbricazione di materiale per saldatura non elettrica	20	21
29	29.2	29.24	29.24.2	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti staccate e accessori, installazione)	20	21
29	29.2	29.24	29.24.3	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.	20	21
29	29.2	29.24	29.24.4	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori)	20	21
29	29.2	29.24	29.24.5	Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (compresi parti e accessori)	20	21
29	29.2	29.24	29.24.6	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20	21
29	29.3			FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA		
29	29.3	29.31		Fabbricazione di trattori agricoli		
29	29.3	29.31	29.31.1	Fabbricazione di trattori agricoli	20	21
29	29.3	29.31	29.31.2	Riparazione di trattori agricoli	19	
29	29.3	29.32		Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura		
29	29.3	29.32	29.32.1	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	20	21
29	29.3	29.32	29.32.2	Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	21	19
29	29.4			FABBRICAZIONE DI MACCHINE UTENSILI		
29	29.4	29.41		Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili		
29	29.4	29.41	29.41.0	Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili	20	21

29	29.4	29.42		Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)		
29	29.4	29.42	29.42.0	Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	20	21
29	29.4	29.43		Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)		
29	29.4	29.43	29.43.0	Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	20	21
29	29.5			FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI		
29	29.5	29.51		Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)		
29	29.5	29.51	29.51.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	20	21
29	29.5	29.52		Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)		
29	29.5	29.52	29.52.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	20	21
29	29.5	29.53		Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)		
29	29.5	29.53	29.53.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	20	21
29	29.5	29.54		Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)		
29	29.5	29.54	29.54.1	Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)	20	21
29	29.5	29.54	29.54.2	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)	20	21
29	29.5	29.54	29.54.3	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stierie (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	20	21
29	29.5	29.55		Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)		
29	29.5	29.55	29.55.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	20	21
29	29.5	29.56		Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)		
29	29.5	29.56	29.56.1	Fabbricazione e installazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)	20	21
29	29.5	29.56	29.56.2	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	20	21
29	29.5	29.56	29.56.3	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine	20	21
29	29.5	29.56	29.56.4	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	20	21
29	29.6			FABBRICAZIONE DI ARMI, SISTEMI D'ARMA E MUNIZIONI		
29	29.6	29.60		Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni		
29	29.6	29.60	29.60.0	Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni	20	21
29	29.7			FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO		
29	29.7	29.71		Fabbricazione di elettrodomestici		
29	29.7	29.71	29.71.0	Fabbricazione di elettrodomestici	20	21
29	29.7	29.72		Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici		
29	29.7	29.72	29.72.0	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici	20	21
				FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE		
30				FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI		
30	30.0			FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI		
30	30.0	30.01		Fabbricazione di macchine per ufficio		
30	30.0	30.01	30.01.0	Fabbricazione di macchine per ufficio	20	21
30	30.0	30.02		Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica		
30	30.0	30.02	30.02.0	Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica	20	21
31				FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.		
31	31.1			FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI		
31	31.1	31.10		Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici		
31	31.1	31.10	31.10.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	20	21
31	31.1	31.10	31.10.2	Lavori di impianto tecnico, riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici	21	20

31	31.2			FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL'ELETTRICITÀ		
31	31.2	31.20		Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità		
31	31.2	31.20	31.20.1	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	20	21
31	31.2	31.20	31.20.2	Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche di protezione, di manovra e controllo	18	21
31	31.3			FABBRICAZIONE DI FILI E CAVI ISOLATI		
31	31.3	31.30		Fabbricazione di fili e cavi isolati		
31	31.3	31.30	31.30.0	Fabbricazione di fili e cavi isolati	20	21
31	31.4			FABBRICAZIONE DI PILE E ACCUMULATORI ELETTRICI		
31	31.4	31.40		Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici		
31	31.4	31.40	31.40.0	Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici	20	21
31	31.5			FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE E DI LAMPADE ELETTRICHE		
31	31.5	31.50		Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche		
31	31.5	31.50	31.50.0	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche	20	21
31	31.6			FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE		
31	31.6	31.61		Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli		
31	31.6	31.61	31.61.0	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli	20	21
31	31.6	31.62		Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a.		
31	31.6	31.62	31.62.1	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e accessori)	20	21
31	31.6	31.62	31.62.2	Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia incluse nella 45.31)	18	
32				FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI		
32	32.1			FABBRICAZIONE DI TUBI E VALVOLE ELETTRONICI E DI ALTRI COMPONENTI ELETTRONICI		
32	32.1	32.10		Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici		
32	32.1	32.10	32.10.0	Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici	20	21
32	32.2			FABBRICAZIONE DI APPARECCHI TRASMITTENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE E DI APPARECCHI PER LA TELEFONIA		
32	32.2	32.20		Fabbricazione di apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia		
32	32.2	32.20	32.20.1	Fabbricazione e montaggio di apparecchi trasmettenti radio televisivi, comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati	20	21
32	32.2	32.20	32.20.2	Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici	20	21
32	32.2	32.20	32.20.3	Riparazione di sistemi di telecomunicazione, impianti telefonici, radio televisivi	18	
32	32.3			FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RICEVENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE, DI APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO O DELL'IMMAGINE E DI PRODOTTI CONNESSI		
32	32.3	32.30		Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi		
32	32.3	32.30	32.30.0	Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi	21	20
33				FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI		
33	33.1			FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI E CHIRURGICI E DI APPARECCHI ORTOPEDICI		
33	33.1	33.10		Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di apparecchi ortopedici		
33	33.1	33.10	33.10.1	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)	20	21
33	33.1	33.10	33.10.2	Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)	20	21
33	33.1	33.10	33.10.3	Fabbricazione di protesi dentarie (compresa riparazione)	21	
33	33.1	33.10	33.10.4	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (compresa riparazione)	21	20
33	33.2			FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, CONTROLLO, PROVA, NAVIGAZIONE E SIMILI, ESCLUSE LE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI		
33	33.2	33.20		Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali		

33	33.2	33.20	33.20.1	Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e accessori)	20	21
33	33.2	33.20	33.20.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, controllo e regolazione (comprese parti staccate e accessori)	20	21
33	33.2	33.20	33.20.3	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	20	21
33	33.2	33.20	33.20.4	Fabbricazione di strumenti per disegno e calcolo, di strumenti di precisione, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico, di altri apparecchi e strumenti di precisione	20	21
33	33.2	33.20	33.20.5	Riparazione di apparecchi di misura, controllo, prova, navigazione, strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici)	18	21
33	33.3			FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI		
33	33.3	33.30		Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali		
33	33.3	33.30	33.30.0	Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa riparazione e manutenzione)	20	21
33	33.4			FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E DI ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE		
33	33.4	33.40		Fabbricazione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche		
33	33.4	33.40	33.40.1	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni	20	21
33	33.4	33.40	33.40.2	Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto	21	13
33	33.4	33.40	33.40.3	Fabbricazione di elementi ottici, compresa fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate	20	21
33	33.4	33.40	33.40.4	Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione	20	21
33	33.4	33.40	33.40.5	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche	20	21
33	33.4	33.40	33.40.6	Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici	18	21
33	33.5			FABBRICAZIONE DI OROLOGI		
33	33.5	33.50		Fabbricazione di orologi		
33	33.5	33.50	33.50.0	Fabbricazione di orologi	20	21
				FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO		
34				FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI		
34	34.1			FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI		
34	34.1	34.10		Fabbricazione di autoveicoli		
34	34.1	34.10	34.10.0	Fabbricazione di autoveicoli	20	21
34	34.2			FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI		
34	34.2	34.20		Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi		
34	34.2	34.20	34.20.0	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	20	21
34	34.3			FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI		
34	34.3	34.30		Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori		
34	34.3	34.30	34.30.0	Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori	20	21
35				FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO		
35	35.1			INDUSTRIA CANTIERISTICA: COSTRUZIONI NAVALI E RIPARAZIONI DI NAVI E IMBARCAZIONI		
35	35.1	35.11		Costruzioni navali e riparazioni di navi		
35	35.1	35.11	35.11.1	Cantieri navali per costruzioni metalliche	20	21
35	35.1	35.11	35.11.2	Cantieri navali per costruzioni non metalliche	20	21
35	35.1	35.11	35.11.3	Cantieri di riparazioni navali	20	21
35	35.1	35.12		Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive		
35	35.1	35.12	35.12.0	Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive	20	21
35	35.2			COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE, ANCHE DA MANOVRA, E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO		
35	35.2	35.20		Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferro-tranviario		
35	35.2	35.20	35.20.1	Costruzione di materiale rotabile ferroviario	20	21
35	35.2	35.20	35.20.2	Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane	20	21
35	35.2	35.20	35.20.3	Riparazione di materiale rotabile ferroviario	19	21
35	35.2	35.20	35.20.4	Riparazione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane	19	21
35	35.3			COSTRUZIONE DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI		

35	35.3	35.30		Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali		
35	35.3	35.30	35.30.0	Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali	20	21
35	35.4			FABBRICAZIONE DI MOTOCICLI E BICICLETTE		
35	35.4	35.41		Fabbricazione di motocicli		
35	35.4	35.41	35.41.1	Fabbricazione e montaggio di motocicli e motoveicoli	20	21
35	35.4	35.41	35.41.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori	20	21
35	35.4	35.42		Fabbricazione di biciclette		
35	35.4	35.42	35.42.1	Fabbricazione e montaggio di biciclette	20	21
35	35.4	35.42	35.42.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati di biciclette	20	21
35	35.4	35.43		Fabbricazione di veicoli per invalidi		
35	35.4	35.43	35.43.0	Fabbricazione di veicoli per invalidi	20	21
35	35.5			FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO		
35	35.5	35.50		Fabbricazione di altri mezzi di trasporto		
35	35.5	35.50	35.50.1	Fabbricazione di veicoli speciali e altro materiale da trasporto a trazione manuale o animale	20	21
35	35.5	35.50	35.50.2	Costruzione di veicoli in legno e di parti in legno di autoveicoli	20	21
				ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE		
36				FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE		
36	36.1			FABBRICAZIONE DI MOBILI		
36	36.1	36.11		Fabbricazione di sedie e divani		
36	36.1	36.11	36.11.1	Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni	20	21
36	36.1	36.11	36.11.2	Fabbricazione di poltrone e divani	20	21
36	36.1	36.12		Fabbricazione di mobili per uffici e negozi		
36	36.1	36.12	36.12.1	Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc.	20	21
36	36.1	36.12	36.12.2	Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.	20	21
36	36.1	36.13		Fabbricazione di mobili per cucina		
36	36.1	36.13	36.13.0	Fabbricazione di mobili per cucina	20	21
36	36.1	36.14		Fabbricazione di altri mobili		
36	36.1	36.14	36.14.1	Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico	20	21
36	36.1	36.14	36.14.2	Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale	20	21
36	36.1	36.15		Fabbricazione di materassi		
36	36.1	36.15	36.15.0	Fabbricazione di materassi	21	20
36	36.2			GIOIELLERIA E OREFICERIA		
36	36.2	36.21		Coniazione di monete		
36	36.2	36.21	36.21.0	Coniazione di monete	20	
36	36.2	36.22		Fabbricazione di gioielleria e oreficeria		
36	36.2	36.22	36.22.1	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi	21	20
36	36.2	36.22	36.22.2	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale	20	21
36	36.3			FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
36	36.3	36.30		Fabbricazione di strumenti musicali		
36	36.3	36.30	36.30.0	Fabbricazione di strumenti musicali	21	20
36	36.4			FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI		
36	36.4	36.40		Fabbricazione di articoli sportivi		
36	36.4	36.40	36.40.0	Fabbricazione di articoli sportivi	20	21
36	36.5			FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI		
36	36.5	36.50		Fabbricazione di giochi e giocattoli		
36	36.5	36.50	36.50.1	Fabbricazione di giochi, compresi i videogiochi	20	21
36	36.5	36.50	36.50.2	Fabbricazione di giocattoli compresi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo	20	21
36	36.6			ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE		
36	36.6	36.61		Fabbricazione di oggetti di bigiotteria		

36	36.6	36.61	36.61.0	Fabbricazione di oggetti di bigiotteria	21	20
36	36.6	36.62		Fabbricazione di scope e spazzole		
36	36.6	36.62	36.62.0	Fabbricazione di scope e spazzole	20	21
36	36.6	36.63		Altre industrie manifatturiere n.c.a.		
36	36.6	36.63	36.63.1	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per l'infanzia	20	21
36	36.6	36.63	36.63.2	Fabbricazione di linoleum, rivestimenti rigidi per pavimenti, elementi sagomati per la coibentazione termoacustica in ambiente industriale	20	21
36	36.6	36.63	36.63.3	Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini	21	20
36	36.6	36.63	36.63.4	Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrezzature meccaniche per luna-park	21	20
36	36.6	36.63	36.63.5	Fabbricazione di oggetti di cancelleria e di altri articoli n.c.a.	20	21
37				RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO		
37	37.1			RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E ROTTAMI METALLICI		
37	37.1	37.10		Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici		
37	37.1	37.10	37.10.1	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici	3	20
37	37.1	37.10	37.10.2	Cantieri di demolizioni navali	3	20
37	37.2			RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E ROTTAMI NON METALLICI		
37	37.2	37.20		Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici		
37	37.2	37.20	37.20.1	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche	3	20
37	37.2	37.20	37.20.2	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse	3	20
				PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA		
40				PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI CALORE		
40	40.1			PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA		
40	40.1	40.11		Produzione di energia elettrica		
40	40.1	40.11	40.11.0	Produzione di energia elettrica	21	20
40	40.1	40.12		Trasporto di energia elettrica		
40	40.1	40.12	40.12.0	Trasporto di energia elettrica	20	21
40	40.1	40.13		Distribuzione e commercio di energia elettrica		
40	40.1	40.13	40.13.0	Distribuzione e commercio di energia elettrica	20	11
40	40.2			PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE		
40	40.2	40.21		Produzione di gas		
40	40.2	40.21	40.21.0	Produzione di gas	20	21
40	40.2	40.22		Distribuzione e commercio di combustibili gassosi mediante condotte		
40	40.2	40.22	40.22.0	Distribuzione e commercio di combustibili gassosi mediante condotte	11	20
40	40.3			PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CALORE		
40	40.3	40.30		Produzione e distribuzione di calore		
40	40.3	40.30	40.30.0	Produzione e distribuzione di calore (energia termica)	20	21
41				RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE D'ACQUA		
41	41.0			RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE D'ACQUA		
41	41.0	41.00		Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua		
41	41.0	41.00	41.00.1	Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile	20	21
41	41.0	41.00	41.00.2	Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua non potabile	20	21
				COSTRUZIONI		
45				COSTRUZIONI		
45	45.1			PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE		
45	45.1	45.11		Demolizione di edifici e sistemazione del terreno		
45	45.1	45.11	45.11.0	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno	20	21
45	45.1	45.12		Trivellazioni e perforazioni		
45	45.1	45.12	45.12.0	Trivellazioni e perforazioni	20	21
45	45.2			EDILIZIA E GENIO CIVILE		
45	45.2	45.21		Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile		

45	45.2	45.21	45.21.1	Lavori generali di costruzione di edifici	20	21
45	45.2	45.21	45.21.2	Lavori di ingegneria civile	20	21
45	45.2	45.22		Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici		
45	45.2	45.22	45.22.0	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	20	21
45	45.2	45.23		Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi		
45	45.2	45.23	45.23.0	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	20	21
45	45.2	45.24		Costruzione di opere idrauliche		
45	45.2	45.24	45.24.0	Costruzione di opere idrauliche	20	21
45	45.2	45.25		Altri lavori speciali di costruzione		
45	45.2	45.25	45.25.0	Altri lavori speciali di costruzione	20	21
45	45.3			INSTALLAZIONE DEI SERVIZI IN UN FABBRICATO		
45	45.3	45.31		Installazione di impianti elettrici		
45	45.3	45.31	45.31.0	Installazione di impianti elettrici e tecnici	18	20
45	45.3	45.32		Lavori di isolamento		
45	45.3	45.32	45.32.0	Lavori di isolamento	18	21
45	45.3	45.33		Installazione di impianti idraulico-sanitari		
45	45.3	45.33	45.33.0	Installazione di impianti idraulico-sanitari	18	
45	45.3	45.34		Altri lavori di installazione		
45	45.3	45.34	45.34.0	Altri lavori di installazione	18	
45	45.4			LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI		
45	45.4	45.41		Intonacatura		
45	45.4	45.41	45.41.0	Intonacatura	18	
45	45.4	45.42		Posa in opera di infissi		
45	45.4	45.42	45.42.0	Posa in opera di infissi	18	
45	45.4	45.43		Rivestimento di pavimenti e di muri		
45	45.4	45.43	45.43.0	Rivestimento di pavimenti e di muri	18	
45	45.4	45.44		Tinteggiatura e posa in opera di vetri		
45	45.4	45.44	45.44.0	Tinteggiatura e posa in opera di vetri	18	
45	45.4	45.45		Altri lavori di completamento degli edifici		
45	45.4	45.45	45.45.0	Altri lavori di completamento degli edifici	18	
45	45.5			NOLEGGIO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA COSTRUZIONE O LA DEMOLIZIONE, CON MANOVRATORE		
45	45.5	45.50		Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore		
45	45.5	45.50	45.50.0	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	3	11
				COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA		
50				COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE		
50	50.1			COMMERCIO DI AUTOVEICOLI		
50	50.1	50.10		Commercio di autoveicoli		
50	50.1	50.10	50.10.0	Commercio di autoveicoli	6	
50	50.2			MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI		
50	50.2	50.20		Manutenzione e riparazione di autoveicoli		
50	50.2	50.20	50.20.1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli	19	
50	50.2	50.20	50.20.2	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli	19	
50	50.2	50.20	50.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli	19	
50	50.2	50.20	50.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici	19	
50	50.2	50.20	50.20.5	Altre attività di manutenzione e di soccorso stradale	19	
50	50.3			COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI		

50	50.3	50.30		Commercio di parti e accessori di autoveicoli		
50	50.3	50.30	50.30.0	Commercio di parti e accessori di autoveicoli	13	
50	50.4			COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI, ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO		
50	50.4	50.40		Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio		
50	50.4	50.40	50.40.1	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori	6	13
50	50.4	50.40	50.40.2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori	13	
50	50.4	50.40	50.40.3	Riparazioni di motocicli e ciclomotori	19	
50	50.5			VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE		
50	50.5	50.50		Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione		
50	50.5	50.50	50.50.0	Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione	4	
51				COMMERCIO ALL'INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI ESCLUSI		
51	51.1			INTERMEDIARI DEL COMMERCIO		
51	51.1	51.11		Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati		
51	51.1	51.11	51.11.0	Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati	11	3
51	51.1	51.12		Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria		
51	51.1	51.12	51.12.0	Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria	11	3
51	51.1	51.13		Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione		
51	51.1	51.13	51.13.0	Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione	11	3
51	51.1	51.14		Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili		
51	51.1	51.14	51.14.0	Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio	11	3
51	51.1	51.15		Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta		
51	51.1	51.15	51.15.0	Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta	11	3
51	51.1	51.16		Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio		
51	51.1	51.16	51.16.0	Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce	11	3
51	51.1	51.17		Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco		
51	51.1	51.17	51.17.1	Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli	11	3
51	51.1	51.17	51.17.2	Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	11	3
51	51.1	51.18		Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.		
51	51.1	51.18	51.18.1	Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri	11	3
51	51.1	51.18	51.18.2	Intermediari del commercio di prodotti di elettronica	11	3
51	51.1	51.18	51.18.3	Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici	11	3
51	51.1	51.18	51.18.4	Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.	11	3
51	51.1	51.19		Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno		
51	51.1	51.19	51.19.0	Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	11	3
51	51.2			COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI		
51	51.2	51.21		Commercio all'ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)		
51	51.2	51.21	51.21.1	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi	3	
51	51.2	51.21	51.21.2	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da semina	3	
51	51.2	51.22		Commercio all'ingrosso di fiori e piante		
51	51.2	51.22	51.22.0	Commercio all'ingrosso di fiori e piante	3	
51	51.2	51.23		Commercio all'ingrosso di animali vivi		
51	51.2	51.23	51.23.0	Commercio all'ingrosso di animali vivi	3	
51	51.2	51.24		Commercio all'ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio		
51	51.2	51.24	51.24.1	Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)	3	
51	51.2	51.24	51.24.2	Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria	3	
51	51.2	51.25		Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo		

51	51.2	51.25	51.25.0	Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo	3	
51	51.3			COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO		
51	51.3	51.31		Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi		
51	51.3	51.31	51.31.0	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi	3	
51	51.3	51.32		Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti di salumeria		
51	51.3	51.32	51.32.1	Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata	3	
51	51.3	51.32	51.32.2	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria	3	
51	51.3	51.33		Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili		
51	51.3	51.33	51.33.1	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova	3	
51	51.3	51.33	51.33.2	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari	3	
51	51.3	51.34		Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche ed altre bevande		
51	51.3	51.34	51.34.1	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche	3	
51	51.3	51.34	51.34.2	Commercio all'ingrosso di altre bevande	3	
51	51.3	51.35		Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco		
51	51.3	51.35	51.35.0	Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco	3	
51	51.3	51.36		Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi		
51	51.3	51.36	51.36.0	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno	3	
51	51.3	51.37		Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie		
51	51.3	51.37	51.37.0	Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie	3	
51	51.3	51.38		Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi		
51	51.3	51.38	51.38.1	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi	3	
51	51.3	51.38	51.38.2	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi	3	
51	51.3	51.38	51.38.3	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	3	
51	51.3	51.39		Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco		
51	51.3	51.39	51.39.1	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati	3	
51	51.3	51.39	51.39.2	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco	3	
51	51.4			COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI BENI DI CONSUMO FINALE		
51	51.4	51.41		Commercio all'ingrosso di prodotti tessili		
51	51.4	51.41	51.41.1	Commercio all'ingrosso di tessuti	3	
51	51.4	51.41	51.41.2	Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria	3	
51	51.4	51.41	51.41.3	Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili	3	
51	51.4	51.42		Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature		
51	51.4	51.42	51.42.1	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori	3	
51	51.4	51.42	51.42.2	Commercio all'ingrosso di pellicce	3	
51	51.4	51.42	51.42.3	Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili	3	
51	51.4	51.42	51.42.4	Commercio all'ingrosso di calzature e accessori	3	
51	51.4	51.43		Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, apparecchi radio e televisori		
51	51.4	51.43	51.43.1	Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo	3	
51	51.4	51.43	51.43.2	Commercio all'ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri supporti)	3	
51	51.4	51.43	51.43.3	Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi	3	
51	51.4	51.43	51.43.4	Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico	3	
51	51.4	51.44		Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana e di vetro, carte da parati e prodotti per la pulizia		
51	51.4	51.44	51.44.1	Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie	3	
51	51.4	51.44	51.44.2	Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane	3	
51	51.4	51.44	51.44.3	Commercio all'ingrosso di carte da parati	3	
51	51.4	51.44	51.44.4	Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia	3	
51	51.4	51.44	51.44.5	Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame	3	
51	51.4	51.45		Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici		

51	51.4	51.45	51.45.0	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici	3	
51	51.4	51.46		Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici (compresi strumenti e apparecchi sanitari)		
51	51.4	51.46	51.46.1	Commercio all'ingrosso di medicinali	3	
51	51.4	51.46	51.46.2	Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici	3	
51	51.4	51.47		Commercio all'ingrosso di altri prodotti per uso domestico		
51	51.4	51.47	51.47.1	Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	3	
51	51.4	51.47	51.47.2	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria	3	
51	51.4	51.47	51.47.3	Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali	3	
51	51.4	51.47	51.47.4	Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici	3	
51	51.4	51.47	51.47.5	Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria	3	
51	51.4	51.47	51.47.6	Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli	3	
51	51.4	51.47	51.47.7	Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)	3	
51	51.4	51.47	51.47.8	Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio	3	
51	51.4	51.47	51.47.9	Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.	3	
51	51.5			COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI INTERMEDI NON AGRICOLI, DI ROTTAMI E CASCAMI		
51	51.5	51.51		Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati		
51	51.5	51.51	51.51.1	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione	3	
51	51.5	51.51	51.51.2	Commercio all'ingrosso di combustibili per riscaldamento	3	
51	51.5	51.52		Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi		
51	51.5	51.52	51.52.1	Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati	3	
51	51.5	51.52	51.52.2	Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati	3	
51	51.5	51.53		Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, vetro piano, vernici e colori		
51	51.5	51.53	51.53.1	Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale	3	
51	51.5	51.53	51.53.2	Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari)	3	
51	51.5	51.53	51.53.3	Commercio all'ingrosso di vetro piano	3	
51	51.5	51.53	51.53.4	Commercio all'ingrosso di vernici e colori	3	
51	51.5	51.54		Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento		
51	51.5	51.54	51.54.1	Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)	3	
51	51.5	51.54	51.54.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento	3	
51	51.5	51.55		Commercio all'ingrosso di prodotti chimici		
51	51.5	51.55	51.55.0	Commercio all'ingrosso di prodotti chimici	3	
51	51.5	51.56		Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi		
51	51.5	51.56	51.56.1	Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate	3	
51	51.5	51.56	51.56.2	Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi	3	
51	51.5	51.57		Commercio all'ingrosso di rottami e cascami		
51	51.5	51.57	51.57.1	Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici	3	
51	51.5	51.57	51.57.2	Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.)	3	
51	51.8			COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE		
51	51.8	51.81		Commercio all'ingrosso di macchine utensili		
51	51.8	51.81	51.81.0	Commercio all'ingrosso di macchine utensili	3	
51	51.8	51.82		Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile		
51	51.8	51.82	51.82.0	Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile	3	
51	51.8	51.83		Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria		
51	51.8	51.83	51.83.0	Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria	3	
51	51.8	51.84		Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software		
51	51.8	51.84	51.84.0	Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software	3	
51	51.8	51.85		Commercio all'ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio		
51	51.8	51.85	51.85.0	Commercio all'ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio	3	
51	51.8	51.86		Commercio all'ingrosso di altri componenti e apparecchiature elettronici		

51	51.8	51.86	51.86.0	Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di componenti elettronici	3	
51	51.8	51.87		Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione		
51	51.8	51.87	51.87.0	Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione	3	
51	51.8	51.88		Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori		
51	51.8	51.88	51.88.0	Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori	3	
51	51.9			COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI PRODOTTI		
51	51.9	51.90		Commercio all'ingrosso di altri prodotti		
51	51.9	51.90	51.90.0	Commercio all'ingrosso di altri prodotti	3	
52				COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI); RIPARAZIONE DI BENI PERSONALI E PER LA CASA		
52	52.1			COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI		
52	52.1	52.11		Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande		
52	52.1	52.11	52.11.1	Ipermercati	28	
52	52.1	52.11	52.11.2	Supermercati	25	
52	52.1	52.11	52.11.3	Discount di alimentari	25	26
52	52.1	52.11	52.11.4	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	26	25
52	52.1	52.11	52.11.5	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	25	26
52	52.1	52.12		Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari		
52	52.1	52.12	52.12.1	Grandi magazzini	28	
52	52.1	52.12	52.12.2	Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	13	26
52	52.2			COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO		
52	52.2	52.21		Commercio al dettaglio di frutta e verdura		
52	52.2	52.21	52.21.0	Commercio al dettaglio di frutta e verdura	27	
52	52.2	52.22		Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne		
52	52.2	52.22	52.22.0	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne	25	
52	52.2	52.23		Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi		
52	52.2	52.23	52.23.0	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi	27	
52	52.2	52.24		Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolci		
52	52.2	52.24	52.24.1	Commercio al dettaglio di pane	25	
52	52.2	52.24	52.24.2	Commercio al dettaglio di pasticceria, dolci, confetteria	24	
52	52.2	52.25		Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)		
52	52.2	52.25	52.25.0	Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)	25	26
52	52.2	52.26		Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco		
52	52.2	52.26	52.26.0	Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco	14	
52	52.2	52.27		Altro commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari, bevande e tabacco		
52	52.2	52.27	52.27.1	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari	25	26
52	52.2	52.27	52.27.2	Drogherie, salumerie, pizzerie e simili	25	26
52	52.2	52.27	52.27.3	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto	25	26
52	52.2	52.27	52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari	25	26
52	52.3			COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI FARMACEUTICI, MEDICALI, DI COSMETICI E DI ARTICOLI DI PROFUMERIA		
52	52.3	52.31		Farmacie		
52	52.3	52.31	52.31.0	Farmacie	14	
52	52.3	52.32		Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici		
52	52.3	52.32	52.32.0	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici	14	13
52	52.3	52.33		Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria, erboristeria		
52	52.3	52.33	52.33.1	Erboristerie	14	13
52	52.3	52.33	52.33.2	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale	14	13

52	52.4			COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI ALTRI PRODOTTI (ESCLUSI QUELLI DI SECONDA MANO)		
52	52.4	52.41		Commercio al dettaglio di tessili		
52	52.4	52.41	52.41.1	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	15	13
52	52.4	52.41	52.41.2	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria	15	
52	52.4	52.42		Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento		
52	52.4	52.42	52.42.1	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	13	
52	52.4	52.42	52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	13	
52	52.4	52.42	52.42.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie	13	
52	52.4	52.42	52.42.4	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	13	15
52	52.4	52.42	52.42.5	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	13	15
52	52.4	52.43		Commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio		
52	52.4	52.43	52.43.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	13	
52	52.4	52.43	52.43.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	13	
52	52.4	52.44		Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e articoli per la casa n.c.a.		
52	52.4	52.44	52.44.1	Commercio al dettaglio di mobili	13	
52	52.4	52.44	52.44.2	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	13	
52	52.4	52.44	52.44.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione	13	
52	52.4	52.44	52.44.4	Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.	13	
52	52.4	52.45		Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, strumenti musicali		
52	52.4	52.45	52.45.1	Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e registratori di dischi e nastri	13	
52	52.4	52.45	52.45.2	Commercio al dettaglio di dischi e nastri	13	
52	52.4	52.45	52.45.3	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	13	
52	52.4	52.46		Commercio al dettaglio di ferramenta, colori, vernici, vetro		
52	52.4	52.46	52.46.1	Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano	13	
52	52.4	52.46	52.46.2	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari	13	
52	52.4	52.46	52.46.3	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione	13	
52	52.4	52.46	52.46.4	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio	13	
52	52.4	52.47		Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria		
52	52.4	52.47	52.47.1	Commercio al dettaglio di libri nuovi	13	
52	52.4	52.47	52.47.2	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	14	
52	52.4	52.47	52.47.3	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio	13	
52	52.4	52.48		Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati		
52	52.4	52.48	52.48.1	Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio	13	
52	52.4	52.48	52.48.2	Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione	13	
52	52.4	52.48	52.48.3	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	13	
52	52.4	52.48	52.48.4	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli	13	
52	52.4	52.48	52.48.5	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni, di articoli per il tempo libero	13	
52	52.4	52.48	52.48.6	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria	15	
52	52.4	52.48	52.48.7	Commercio al dettaglio di apparecchi e attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia	13	
52	52.4	52.48	52.48.8	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	6	
52	52.4	52.48	52.48.9	Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti	13	
52	52.4	52.48	52.48.A	Commercio al dettaglio di fiori e piante	27	
52	52.4	52.48	52.48.B	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici	15	
52	52.4	52.48	52.48.C	Commercio al dettaglio di tappeti	15	
52	52.4	52.48	52.48.D	Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestici e per riscaldamento	13	15
52	52.4	52.48	52.48.E	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.	13	15
52	52.5			COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI SECONDA MANO		
52	52.5	52.50		Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano		

52	52.5	52.50	52.50.1	Commercio al dettaglio di libri usati	13	
52	52.5	52.50	52.50.2	Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato	15	13
52	52.5	52.50	52.50.3	Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati	13	15
52	52.6			COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DEI NEGOZI		
52	52.6	52.61		Commercio al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico		
52	52.6	52.61	52.61.1	Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti alimentari	11	25
52	52.6	52.61	52.61.2	Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti non alimentari	11	26
52	52.6	52.61	52.61.3	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari effettuato via Internet	11	25
52	52.6	52.61	52.61.4	Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari effettuato via Internet	11	26
52	52.6	52.62		Commercio al dettaglio ambulante (su aree pubbliche) a posteggio fisso		
52	52.6	52.62	52.62.1	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande	29	
52	52.6	52.62	52.62.2	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	16	
52	52.6	52.62	52.62.3	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie	16	
52	52.6	52.62	52.62.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico	16	
52	52.6	52.62	52.62.5	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati	16	
52	52.6	52.62	52.62.6	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.	16	
52	52.6	52.63		Commercio al dettaglio effettuato in altre forme al di fuori dei negozi		
52	52.6	52.63	52.63.1	Vendita diretta, di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore	13	26
52	52.6	52.63	52.63.2	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	11	26
52	52.6	52.63	52.63.3	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande	29	
52	52.6	52.63	52.63.4	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	16	
52	52.6	52.63	52.63.5	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari	16	
52	52.6	52.63	52.63.6	Case d'asta al dettaglio e vendite all'asta via internet	11	
52	52.7			RIPARAZIONE DI BENI DI CONSUMO PERSONALI E PER LA CASA		
52	52.7	52.71		Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio		
52	52.7	52.71	52.71.0	Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio	18	
52	52.7	52.72		Riparazione di apparecchi elettrici per la casa		
52	52.7	52.72	52.72.0	Riparazione di apparecchi elettrici per la casa	18	
52	52.7	52.73		Riparazioni di orologi e di gioielli		
52	52.7	52.73	52.73.0	Riparazioni di orologi e di gioielli	17	18
52	52.7	52.74		Riparazioni di altri beni di consumo		
52	52.7	52.74	52.74.0	Riparazioni di altri beni di consumo	18	
				ALBERGHI E RISTORANTI		
55				ALBERGHI E RISTORANTI		
55	55.1			ALBERGHI		
55	55.1	55.10		Alberghi		
55	55.1	55.10	55.10.0	Alberghi	7	8
55	55.2			CAMPEGGI ED ALTRI ALLOGGI PER BREVI SOGGIORNI		
55	55.2	55.21		Ostelli della gioventù e rifugi di montagna		
55	55.2	55.21	55.21.1	Ostelli della gioventù	8	7
55	55.2	55.21	55.21.2	Rifugi di montagna	8	7
55	55.2	55.22		Campeggi ed aree attrezzate per roulotte		
55	55.2	55.22	55.22.0	Campeggi ed aree attrezzate per roulotte	4	
55	55.2	55.23		Altri tipi di alloggio		
55	55.2	55.23	55.23.1	Villaggi turistici	7	8
55	55.2	55.23	55.23.2	Colonie marine e montane	7	
55	55.2	55.23	55.23.3	Gestione di vagoni letto	8	11

55	55.2	55.23	55.23.4	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	8	7
55	55.2	55.23	55.23.5	Agriturismo	7	22
55	55.2	55.23	55.23.6	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero	8	
55	55.3			RISTORANTI		
55	55.3	55.30		Ristoranti		
55	55.3	55.30	55.30.1	Ristorazione con somministrazione	22	
55	55.3	55.30	55.30.2	Ristorazione con preparazione di cibi da asporto	22	
55	55.3	55.30	55.30.3	Ristorazione su treni e navi	22	
55	55.3	55.30	55.30.4	Gelaterie e pasticcerie con somministrazione	24	
55	55.4			BAR		
55	55.4	55.40		Bar		
55	55.4	55.40	55.40.0	Bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande	24	23
55	55.5			MENSE E FORNITURA DI PASTI PREPARATI		
55	55.5	55.51		Mense		
55	55.5	55.51	55.51.0	Mense	23	
55	55.5	55.52		Fornitura di pasti preparati (catering)		
55	55.5	55.52	55.52.0	Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)	23	
				TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI		
60				TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE		
60	60.1			TRASPORTI FERROVIARI		
60	60.1	60.10		Trasporti ferroviari		
60	60.1	60.10	60.10.0	Trasporti ferroviari	3	11
60	60.2			ALTRI TRASPORTI TERRESTRI		
60	60.2	60.21		Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri		
60	60.2	60.21	60.21.0	Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri	3	11
60	60.2	60.22		Trasporti con taxi		
60	60.2	60.22	60.22.1	Trasporti con veicoli da piazza	3	11
60	60.2	60.22	60.22.2	Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente	3	11
60	60.2	60.23		Altri trasporti terrestri di passeggeri		
60	60.2	60.23	60.23.0	Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri	3	11
60	60.2	60.24		Trasporto di merci su strada		
60	60.2	60.24	60.24.0	Trasporto di merci su strada	3	11
60	60.3			TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE		
60	60.3	60.30		Trasporti mediante condotte		
60	60.3	60.30	60.30.1	Trasporti mediante condotte di gas	3	11
60	60.3	60.30	60.30.2	Trasporti mediante condotte di liquidi	3	11
61				TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D'ACQUA		
61	61.1			TRASPORTI MARITTIMI E COSTIERI		
61	61.1	61.10		Trasporti marittimi e costieri		
61	61.1	61.10	61.10.0	Trasporti marittimi e costieri	3	11
61	61.2			TRASPORTI PER VIE D'ACQUA INTERNE (COMPRESI I TRASPORTI LAGUNARI)		
61	61.2	61.20		Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)		
61	61.2	61.20	61.20.0	Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)	3	11
62				TRASPORTI AEREI		
62	62.1			TRASPORTI AEREI DI LINEA		
62	62.1	62.10		Trasporti aerei di linea		
62	62.1	62.10	62.10.0	Trasporti aerei di linea	3	11
62	62.2			TRASPORTI AEREI NON DI LINEA		
62	62.2	62.20		Trasporti aerei non di linea		

62	62.2	62.20	62.20.0	Trasporti aerei non di linea	3	11
62	62.3			TRASPORTI SPAZIALI (LANCIO DI SATELLITI)		
62	62.3	62.30		Trasporti spaziali (lancio di satelliti)		
62	62.3	62.30	62.30.0	Trasporti spaziali (lancio di satelliti)	3	11
63				ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED AUSILIARE DEI TRASPORTI; ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO		
63	63.1			MOVIMENTAZIONE MERCI E MAGAZZINAGGIO		
63	63.1	63.11		Movimentazione merci		
63	63.1	63.11	63.11.1	Movimento merci relativo a trasporti aerei	3	
63	63.1	63.11	63.11.2	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali	3	
63	63.1	63.11	63.11.3	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari	3	
63	63.1	63.11	63.11.4	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri	3	
63	63.1	63.12		Magazzinaggio e custodia		
63	63.1	63.12	63.12.1	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi	3	
63	63.1	63.12	63.12.2	Magazzini frigoriferi per conto terzi	3	
63	63.2			ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE AI TRASPORTI		
63	63.2	63.21		Altre attività connesse ai trasporti terrestri		
63	63.2	63.21	63.21.1	Gestione di infrastrutture ferroviarie	11	3
63	63.2	63.21	63.21.2	Gestione di strade, ponti, gallerie	11	3
63	63.2	63.21	63.21.3	Gestione di stazioni di autobus	3	11
63	63.2	63.21	63.21.4	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)	11	3
63	63.2	63.21	63.21.5	Gestione di parcheggi e autorimesse	3	11
63	63.2	63.21	63.21.6	Altre attività connesse ai trasporti terrestri n.c.a.	11	3
63	63.2	63.22		Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua		
63	63.2	63.22	63.22.0	Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua	3	11
63	63.2	63.23		Altre attività connesse ai trasporti aerei		
63	63.2	63.23	63.23.0	Altre attività connesse ai trasporti aerei	3	11
63	63.3			ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEGLI OPERATORI TURISTICI; ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TURISTICA		
63	63.3	63.30		Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica		
63	63.3	63.30	63.30.1	Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator	11	
63	63.3	63.30	63.30.2	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	11	
63	63.4			ATTIVITÀ DELLE ALTRE AGENZIE DI TRASPORTO		
63	63.4	63.40		Attività delle altre agenzie di trasporto		
63	63.4	63.40	63.40.1	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali	11	3
63	63.4	63.40	63.40.2	Intermediari dei trasporti	11	
64				POSTE E TELECOMUNICAZIONI		
64	64.1			ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE		
64	64.1	64.11		Attività delle poste nazionali		
64	64.1	64.11	64.11.0	Attività delle poste nazionali	11	12
64	64.1	64.12		Attività dei corrieri espressi		
64	64.1	64.12	64.12.0	Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali	11	3
64	64.2			TELECOMUNICAZIONI		
64	64.2	64.20		Telecomunicazioni		
64	64.2	64.20	64.20.1	Gestione di reti di telecomunicazioni fissa	11	
64	64.2	64.20	64.20.2	Gestione di reti di telecomunicazioni mobile	11	
64	64.2	64.20	64.20.3	Gestione di reti di trasmissione di programmi radiotelevisivi via cavo, satellite, ripetitori terrestri	11	
64	64.2	64.20	64.20.4	Gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati	11	
64	64.2	64.20	64.20.5	Fornitura di accesso a Internet (Provider)	11	
64	64.2	64.20	64.20.6	Altre attività connesse alle telecomunicazioni	11	
				ATTIVITÀ FINANZIARIE		

65				INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)		
65	65.1			INTERMEDIAZIONE MONETARIA		
65	65.1	65.11		Attività della Banca Centrale		
65	65.1	65.11	65.11.0	Attività della Banca Centrale	12	
65	65.1	65.12		Altre intermediazioni monetarie		
65	65.1	65.12	65.12.1	Banche	12	
65	65.1	65.12	65.12.2	Fondi comuni monetari	12	
65	65.1	65.12	65.12.3	Altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM)	12	
65	65.2			ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE		
65	65.2	65.21		Leasing finanziario		
65	65.2	65.21	65.21.0	Leasing finanziario	12	
65	65.2	65.22		Altre attività creditizie		
65	65.2	65.22	65.22.1	Credito al consumo	12	11
65	65.2	65.22	65.22.2	Factoring	12	11
65	65.2	65.22	65.22.3	Altre attività creditizie	12	
65	65.2	65.23		Altre intermediazioni finanziarie n.c.a.		
65	65.2	65.23	65.23.1	Attività di intermediazione mobiliare	11	
65	65.2	65.23	65.23.2	Attività di gestione del risparmio per conto proprio	11	12
65	65.2	65.23	65.23.3	Holding di gruppi finanziari	11	
65	65.2	65.23	65.23.4	Attività di merchant bank	11	
65	65.2	65.23	65.23.5	Attività di intermediazione in cambi	11	
65	65.2	65.23	65.23.6	Altre intermediazioni finanziarie n.c.a.	11	
66				ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE		
66	66.0			ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE		
66	66.0	66.01		Assicurazioni sulla vita		
66	66.0	66.01	66.01.0	Assicurazioni sulla vita	11	
66	66.0	66.02		Fondi pensione		
66	66.0	66.02	66.02.0	Fondi pensione	11	
66	66.0	66.03		Assicurazioni diverse da quelle sulla vita		
66	66.0	66.03	66.03.0	Assicurazioni diverse da quelle sulla vita	11	
67				ATTIVITÀ AUSILIARIE DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DELLE ASSICURAZIONI		
67	67.1			ATTIVITÀ AUSILIARIE DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE		
67	67.1	67.11		Amministrazione di mercati finanziari		
67	67.1	67.11	67.11.1	Autorità centrali di controllo degli intermediari finanziari	11	
67	67.1	67.11	67.11.2	Attività delle borse valori e altre attività di amministrazione di mercati finanziari	11	
67	67.1	67.12		Attività di gestione di titoli e fondi comuni per conto terzi		
67	67.1	67.12	67.12.0	Attività di gestione del risparmio per conto terzi	11	
67	67.1	67.13		Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria n.c.a.		
67	67.1	67.13	67.13.1	Attività dei cambiavalute	11	
67	67.1	67.13	67.13.2	Attività professionale dei promotori e mediatori finanziari	11	
67	67.1	67.13	67.13.3	Altre attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria n.c.a.	11	
67	67.2			ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE		
67	67.2	67.20		Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione		
67	67.2	67.20	67.20.1	Attività degli agenti e broker delle assicurazioni	11	
67	67.2	67.20	67.20.2	Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni	11	
67	67.2	67.20	67.20.3	Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione	11	
				ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE		
70				ATTIVITÀ IMMOBILIARI		

70	70.1			ATTIVITÀ IMMOBILIARI IN CONTO PROPRIO		
70	70.1	70.11		Valorizzazione e promozione immobiliare		
70	70.1	70.11	70.11.0	Valorizzazione e promozione immobiliare	11	
70	70.1	70.12		Compravendita di beni immobili		
70	70.1	70.12	70.12.0	Compravendita di beni immobili	11	
70	70.2			LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI		
70	70.2	70.20		Locazione di beni immobili		
70	70.2	70.20	70.20.0	Locazione di beni immobili	11	
70	70.3			ATTIVITÀ IMMOBILIARE PER CONTO TERZI		
70	70.3	70.31		Agenzie di mediazione immobiliare		
70	70.3	70.31	70.31.0	Agenzie di mediazione immobiliare	11	
70	70.3	70.32		Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi		
70	70.3	70.32	70.32.0	Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi	11	
71				NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO		
71	71.1			NOLEGGIO DI AUTOVEETTURE		
71	71.1	71.10		Noleggio di autovetture		
71	71.1	71.10	71.10.0	Noleggio di autovetture	3	11
71	71.2			NOLEGGIO DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO		
71	71.2	71.21		Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri		
71	71.2	71.21	71.21.0	Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri	3	11
71	71.2	71.22		Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali		
71	71.2	71.22	71.22.0	Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali	3	11
71	71.2	71.23		Noleggio di mezzi di trasporto aerei		
71	71.2	71.23	71.23.0	Noleggio di mezzi di trasporto aerei	3	11
71	71.3			NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE E ATTREZZATURE		
71	71.3	71.31		Noleggio di macchine e attrezzature agricole		
71	71.3	71.31	71.31.0	Noleggio di macchine e attrezzature agricole	3	11
71	71.3	71.32		Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile		
71	71.3	71.32	71.32.0	Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile	3	11
71	71.3	71.33		Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale informatico		
71	71.3	71.33	71.33.0	Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale informatico	3	11
71	71.3	71.34		Noleggio di altre macchine e attrezzature		
71	71.3	71.34	71.34.0	Noleggio di altre macchine e attrezzature	3	11
71	71.4			NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO		
71	71.4	71.40		Noleggio di beni per uso personale e domestico		
71	71.4	71.40	71.40.1	Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario	3	11
71	71.4	71.40	71.40.2	Noleggio di articoli sportivi	3	13
71	71.4	71.40	71.40.3	Noleggio di videocassette, CD, DVD contenenti audiovisivi o videogame	13	3
71	71.4	71.40	71.40.4	Noleggio di altri beni per uso personale e domestico n.c.a.	3	13
72				INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE		
72	72.1			CONSULENZA PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI		
72	72.1	72.10		Consulenza per installazione di sistemi informatici		
72	72.1	72.10	72.10.0	Consulenza per installazione di sistemi hardware	11	
72	72.2			REALIZZAZIONE DI SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA		
72	72.2	72.21		Edizione di software		
72	72.2	72.21	72.21.0	Edizione di software	11	
72	72.2	72.22		Altre realizzazioni di software e consulenza informatica		
72	72.2	72.22	72.22.0	Altre realizzazioni di software e consulenza software	11	
72	72.3			ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI		

72	72.3	72.30		Elaborazione elettronica dei dati		
72	72.3	72.30	72.30.0	Elaborazione e registrazione elettronica dei dati	11	
72	72.4			ATTIVITÀ DELLE BANCHE DI DATI		
72	72.4	72.40		Attività delle banche di dati		
72	72.4	72.40	72.40.0	Attività delle banche di dati	11	
72	72.5			MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO E APPARECCHIATURE INFORMATICHE		
72	72.5	72.50		Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche		
72	72.5	72.50	72.50.0	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche	18	
72	72.6			ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'INFORMATICA		
72	72.6	72.60		Altre attività connesse all'informatica		
72	72.6	72.60	72.60.0	Altre attività connesse all'informatica	11	18
73				RICERCA E SVILUPPO		
73	73.1			RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA		
73	73.1	73.10		Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria		
73	73.1	73.10	73.10.0	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria	11	
73	73.2			RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE		
73	73.2	73.20		Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche		
73	73.2	73.20	73.20.0	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche	11	
74				ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE		
74	74.1			ATTIVITÀ LEGALI, CONTABILITÀ, CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA; STUDI DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE; CONSULENZA COMMERCIALE E DI GESTIONE		
74	74.1	74.11		Attività degli studi legali e notarili		
74	74.1	74.11	74.11.1	Attività degli studi legali	11	
74	74.1	74.11	74.11.2	Attività degli studi notarili	11	
74	74.1	74.12		Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale		
74	74.1	74.12	74.12.1	Attività degli studi commerciali, tributari e di revisione contabile	11	
74	74.1	74.12	74.12.2	Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci	11	
74	74.1	74.12	74.12.3	Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi	11	
74	74.1	74.13		Studi di mercato e sondaggi di opinione		
74	74.1	74.13	74.13.0	Studi di mercato e sondaggi di opinione	11	
74	74.1	74.14		Consulenza amministrativo-gestionale		
74	74.1	74.14	74.14.1	Consulenza finanziaria	11	
74	74.1	74.14	74.14.2	Consulenza del lavoro	11	
74	74.1	74.14	74.14.3	Consulenza agraria	11	
74	74.1	74.14	74.14.4	Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	11	
74	74.1	74.14	74.14.5	Pubbliche relazioni	11	
74	74.1	74.14	74.14.6	Agenzie di informazioni commerciali	11	
74	74.1	74.15		Amministrazione di imprese		
74	74.1	74.15	74.15.0	Amministrazione di imprese	11	
74	74.2			ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI		
74	74.2	74.20		Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici		
74	74.2	74.20	74.20.1	Studi di architettura e di ingegneria	11	
74	74.2	74.20	74.20.2	Servizi di ingegneria integrata	11	
74	74.2	74.20	74.20.3	Attività di aerofotogrammetria e cartografia	11	
74	74.2	74.20	74.20.4	Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria	11	
74	74.2	74.20	74.20.5	Altre attività tecniche n.c.a.	11	
74	74.3			COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE		
74	74.3	74.30		Collaudi ed analisi tecniche		
74	74.3	74.30	74.30.1	Collaudi e analisi tecniche di prodotti	11	
74	74.3	74.30	74.30.2	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi	11	

74	74.4			PUBBLICITÀ		
74	74.4	74.40		Pubblicità		
74	74.4	74.40	74.40.1	Studi di promozione pubblicitaria	11	
74	74.4	74.40	74.40.2	Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari	11	
74	74.5			SERVIZI DI RICERCA, SELEZIONE E FORNITURA DI PERSONALE		
74	74.5	74.50		Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale		
74	74.5	74.50	74.50.1	Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale	11	
74	74.5	74.50	74.50.2	Attività delle agenzie di fornitura di lavoro interinale	11	
74	74.6			SERVIZI DI INVESTIGAZIONE E VIGILANZA		
74	74.6	74.60		Servizi di investigazione e vigilanza		
74	74.6	74.60	74.60.1	Servizi di vigilanza privata	11	
74	74.6	74.60	74.60.2	Servizi di investigazione	11	
74	74.7			SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE		
74	74.7	74.70		Servizi di pulizia e disinfestazione		
74	74.7	74.70	74.70.1	Servizi di pulizia	11	
74	74.7	74.70	74.70.2	Servizi di disinfestazione	11	
74	74.8			ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE		
74	74.8	74.81		Attività fotografiche		
74	74.8	74.81	74.81.1	Studi fotografici	11	
74	74.8	74.81	74.81.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	21	20
74	74.8	74.81	74.81.3	Attività di aerofotografia	11	18
74	74.8	74.82		Imballaggio e confezionamento per conto terzi		
74	74.8	74.82	74.82.1	Confezionamento di generi alimentari	20	21
74	74.8	74.82	74.82.2	Confezionamento di generi non alimentari	20	21
74	74.8	74.85		Servizi di reprografia (riproduzione di testi e documenti) e traduzioni		
74	74.8	74.85	74.85.1	Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura	11	
74	74.8	74.85	74.85.2	Traduzioni e interpretariato	11	
74	74.8	74.85	74.85.3	Richiesta certificati e disbrigo pratiche	11	
74	74.8	74.85	74.85.4	Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi	11	
74	74.8	74.86		Attività dei call center		
74	74.8	74.86	74.86.0	Attività dei call center	11	
74	74.8	74.87		Altri servizi alle imprese		
74	74.8	74.87	74.87.1	Imprese ed enti di gestione esattoriale	11	
74	74.8	74.87	74.87.2	Agenzie di recupero crediti	11	
74	74.8	74.87	74.87.3	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste	11	
74	74.8	74.87	74.87.4	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche	11	
74	74.8	74.87	74.87.5	Design e styling relativo a tessuti, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa	11	
74	74.8	74.87	74.87.6	Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni	11	
74	74.8	74.87	74.87.7	Attività di logistica aziendale, esterna e dei flussi di ritorno	11	
74	74.8	74.87	74.87.8	Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.	11	
				AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		
75				AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		
75	75.1			AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA E SOCIALE		
75	75.1	75.11		Attività generali di Amministrazione pubblica		
75	75.1	75.11	75.11.1	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali	11	
75	75.1	75.11	75.11.2	Attività di pianificazione generale e servizi statistici generali	11	
75	75.1	75.12		Attività dell'Amministrazione pubblica rivolta alla regolamentazione delle attività di carattere sociale		
75	75.1	75.12	75.12.1	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità	11	

75	75.1	75.12	75.12.2	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti all'istruzione	11	
75	75.1	75.12	75.12.3	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente	11	
75	75.1	75.12	75.12.4	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari	11	
75	75.1	75.13		Attività dell'amministrazione pubblica rivolta alla regolamentazione delle attività di carattere economico		
75	75.1	75.13	75.13.1	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i combustibili e l'energia	11	
75	75.1	75.13	75.13.2	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca	11	
75	75.1	75.13	75.13.3	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse minerarie (eccetto i combustibili), le industrie manifatturiere, le costruzioni ed opere pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la navigazione	11	
75	75.1	75.13	75.13.4	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti costruzione di strade	11	
75	75.1	75.13	75.13.5	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti costruzione di opere per la navigazione interna e marittima	11	
75	75.1	75.13	75.13.6	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni	11	
75	75.1	75.13	75.13.7	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il commercio interno	11	
75	75.1	75.13	75.13.8	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo	11	
75	75.1	75.13	75.13.9	Regolamentazione di altri affari e servizi economici	11	
75	75.1	75.14		Attività di servizi centralizzati di supporto alle attività istituzionali delle amministrazioni pubbliche		
75	75.1	75.14	75.14.0	Attività di servizi centralizzati della P.A. di supporto alle attività istituzionali delle amministrazioni pubbliche	11	
75	75.2			SERVIZI COLLETTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
75	75.2	75.21		Affari esteri		
75	75.2	75.21	75.21.0	Affari esteri	11	
75	75.2	75.22		Difesa nazionale		
75	75.2	75.22	75.22.0	Difesa nazionale	11	
75	75.2	75.23		Giustizia ed attività giudiziarie		
75	75.2	75.23	75.23.0	Giustizia ed attività giudiziarie	11	
75	75.2	75.24		Sicurezza nazionale e ordine pubblico		
75	75.2	75.24	75.24.0	Sicurezza nazionale e ordine pubblico	11	
75	75.2	75.25		Attività dei vigili del fuoco e della protezione civile		
75	75.2	75.25	75.25.1	Attività dei vigili del fuoco	11	
75	75.2	75.25	75.25.2	Attività di protezione civile	11	
75	75.3			ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA		
75	75.3	75.30		Assicurazione sociale obbligatoria		
75	75.3	75.30	75.30.0	Assicurazione sociale obbligatoria (Previdenza sociale)	11	
				ISTRUZIONE		
80				ISTRUZIONE		
80	80.1			ISTRUZIONE PRIMARIA		
80	80.1	80.10		Istruzione primaria		
80	80.1	80.10	80.10.1	Istruzione di grado preparatorio: scuole materne, scuole speciali collegate a quelle primarie	1	
80	80.1	80.10	80.10.2	Istruzione primaria: scuole elementari	1	
80	80.2			ISTRUZIONE SECONDARIA		
80	80.2	80.21		Istruzione secondaria di formazione generale		
80	80.2	80.21	80.21.1	Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie	1	
80	80.2	80.21	80.21.2	Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti che rilasciano diplomi di maturità	1	
80	80.2	80.22		Istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica		
80	80.2	80.22	80.22.0	Istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica	1	
80	80.3			ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA		
80	80.3	80.30		Istruzione universitaria e post-universitaria		
80	80.3	80.30	80.30.1	Corsi di laurea e di diploma universitario	1	
80	80.3	80.30	80.30.2	Corsi post-universitari	1	
80	80.3	80.30	80.30.3	Altre scuole e corsi di formazione speciale	1	

80	80.4			CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO ED ALTRE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO		
80	80.4	80.41		Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche		
80	80.4	80.41	80.41.0	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche	11	1
80	80.4	80.42		Corsi di formazione e perfezionamento ed altri servizi di istruzione		
80	80.4	80.42	80.42.1	Università per la terza età	1	
80	80.4	80.42	80.42.2	Corsi di formazione professionale	1	
80	80.4	80.42	80.42.3	Scuole e corsi di lingua	1	
80	80.4	80.42	80.42.4	Altri servizi di istruzione	1	
				SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE		
85				SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE		
85	85.1			ATTIVITÀ DEI SERVIZI SANITARI		
85	85.1	85.11		Servizi ospedalieri		
85	85.1	85.11	85.11.1	Ospedali e case di cura generali	10	9
85	85.1	85.11	85.11.2	Ospedali e case di cura specializzati	10	9
85	85.1	85.11	85.11.3	Ospedali e case di cura psichiatrici	10	9
85	85.1	85.11	85.11.4	Istituti, cliniche e policlinici universitari	10	
85	85.1	85.11	85.11.5	Ospedali e case di cura per lunga degenza (cronicari)	10	9
85	85.1	85.12		Servizi degli studi medici		
85	85.1	85.12	85.12.1	Studi medici generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale	11	10
85	85.1	85.12	85.12.2	Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale e studi medici e poliambulatori specialistici	11	10
85	85.1	85.12	85.12.3	Studi di radiologia e radioterapia	11	
85	85.1	85.12	85.12.4	Centri di igiene mentale	10	9
85	85.1	85.12	85.12.5	Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc.	11	
85	85.1	85.13		Servizi degli studi odontoiatrici		
85	85.1	85.13	85.13.0	Servizi degli studi odontoiatrici	11	
85	85.1	85.14		Altri servizi sanitari		
85	85.1	85.14	85.14.1	Laboratori di analisi cliniche, igiene e profilassi	11	
85	85.1	85.14	85.14.2	Attività professionali paramediche indipendenti	11	
85	85.1	85.14	85.14.3	Attività professionale svolta da psicologi	11	
85	85.1	85.14	85.14.4	Servizi di ambulanza, delle banche del sangue ed altri servizi sanitari n.c.a.	11	
85	85.2			SERVIZI VETERINARI		
85	85.2	85.20		Servizi veterinari		
85	85.2	85.20	85.20.0	Servizi veterinari	11	
85	85.3			ASSISTENZA SOCIALE		
85	85.3	85.31		Assistenza sociale residenziale		
85	85.3	85.31	85.31.0	Assistenza sociale residenziale	9	11
85	85.3	85.32		Assistenza sociale non residenziale		
85	85.3	85.32	85.32.0	Assistenza sociale non residenziale	11	
				ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI		
90				SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI		
90	90.0			SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI		
90	90.0	90.01		Raccolta e depurazione delle acque di scarico		
90	90.0	90.01	90.01.0	Raccolta e depurazione delle acque di scarico	20	21
90	90.0	90.02		Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi		
90	90.0	90.02	90.02.0	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi	20	21
90	90.0	90.03		Pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell'ambiente		
90	90.0	90.03	90.03.0	Pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell'ambiente	20	21
91				ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE		
91	91.1			ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO, PROFESSIONALI		

91	91.1	91.11		Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro		
91	91.1	91.11	91.11.1	Attività di organizzazioni di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi	1	11
91	91.1	91.11	91.11.2	Attività di associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni	1	11
91	91.1	91.11	91.11.3	Camere di commercio	11	
91	91.1	91.12		Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali		
91	91.1	91.12	91.12.1	Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali	1	11
91	91.1	91.12	91.12.2	Attività di associazioni professionali	1	11
91	91.2			ATTIVITÀ DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI		
91	91.2	91.20		Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti		
91	91.2	91.20	91.20.0	Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti	1	11
91	91.3			ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE		
91	91.3	91.31		Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto		
91	91.3	91.31	91.31.0	Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto	1	
91	91.3	91.32		Attività dei partiti e delle associazioni politiche		
91	91.3	91.32	91.32.0	Attività dei partiti e delle associazioni politiche	1	
91	91.3	91.33		Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.		
91	91.3	91.33	91.33.1	Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini	1	
91	91.3	91.33	91.33.2	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	1	
91	91.3	91.33	91.33.3	Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche	1	
91	91.3	91.33	91.33.4	Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale	1	
91	91.3	91.33	91.33.5	Attività di organizzazioni per la filantropia	1	
91	91.3	91.33	91.33.6	Attività di organizzazioni per la tutela e la promozione del prodotto e del marchio	1	
91	91.3	91.33	91.33.7	Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente	1	
91	91.3	91.33	91.33.8	Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.	1	
92				ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE		
92	92.1			PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI CINEMATOGRAFICHE E DI VIDEO		
92	92.1	92.11		Produzioni cinematografiche e di video		
92	92.1	92.11	92.11.0	Produzioni cinematografiche e di video	20	21
92	92.1	92.12		Distribuzioni cinematografiche e di video		
92	92.1	92.12	92.12.0	Distribuzioni cinematografiche e di video	11	
92	92.1	92.13		Gestione di sale di proiezione cinematografiche		
92	92.1	92.13	92.13.0	Gestione di sale di proiezione cinematografiche	2	
92	92.2			ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVE		
92	92.2	92.20		Attività radiotelevisive		
92	92.2	92.20	92.20.0	Attività radiotelevisive	11	
92	92.3			ALTRE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO		
92	92.3	92.31		Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie		
92	92.3	92.31	92.31.0	Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie	11	
92	92.3	92.32		Gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse		
92	92.3	92.32	92.32.0	Gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse	2	11
92	92.3	92.33		Attività dei parchi di divertimento		
92	92.3	92.33	92.33.0	Attività dei parchi di divertimento	30	2
92	92.3	92.34		Altre attività di intrattenimento e spettacolo		
92	92.3	92.34	92.34.1	Sale da ballo e simili	30	
92	92.3	92.34	92.34.2	Circhi	30	2
92	92.3	92.34	92.34.3	Altre attività di intrattenimento e di spettacolo	30	2
92	92.4			ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI STAMPA		
92	92.4	92.40		Attività delle agenzie di stampa		
92	92.4	92.40	92.40.0	Attività delle agenzie di stampa	11	

92	92.5			ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI		
92	92.5	92.51		Attività di biblioteche e archivi		
92	92.5	92.51	92.51.0	Attività di biblioteche e archivi	1	
92	92.5	92.52		Gestione di musei e del patrimonio culturale		
92	92.5	92.52	92.52.0	Gestione di musei e del patrimonio culturale	1	
92	92.5	92.53		Gestione degli orti botanici, dei parchi naturali e del patrimonio naturale		
92	92.5	92.53	92.53.0	Gestione degli orti botanici, dei parchi naturali e del patrimonio naturale	11	
92	92.6			ATTIVITÀ SPORTIVE		
92	92.6	92.61		Gestione di stadi ed altri impianti sportivi		
92	92.6	92.61	92.61.1	Gestione di stadi	4	
92	92.6	92.61	92.61.2	Gestione di piscine	4	
92	92.6	92.61	92.61.3	Gestione di campi da tennis	4	
92	92.6	92.61	92.61.4	Gestione di impianti polivalenti	4	
92	92.6	92.61	92.61.5	Gestione di palestre sportive	4	
92	92.6	92.61	92.61.6	Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.	4	
92	92.6	92.62		Altre attività sportive		
92	92.6	92.62	92.62.1	Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	1	11
92	92.6	92.62	92.62.2	Attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti	1	11
92	92.6	92.62	92.62.3	Attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti	1	11
92	92.6	92.62	92.62.4	Società sportive ed altri nuclei organizzativi di base	1	11
92	92.7			ATTIVITÀ RICREATIVE		
92	92.7	92.71		Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco		
92	92.7	92.71	92.71.0	Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	30	
92	92.7	92.72		Altre attività ricreative		
92	92.7	92.72	92.72.1	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali	5	
92	92.7	92.72	92.72.2	Sale giochi e biliardi	30	
92	92.7	92.72	92.72.3	Altre attività ricreative n.c.a.	1	
93				SERVIZI ALLE FAMIGLIE		
93	93.0			SERVIZI ALLE FAMIGLIE		
93	93.0	93.01		Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce		
93	93.0	93.01	93.01.1	Attività delle lavanderie industriali	20	21
93	93.0	93.01	93.01.2	Servizi delle lavanderie a secco, tintorie	17	
93	93.0	93.02		Servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza		
93	93.0	93.02	93.02.0	Servizi di barbieri, parrucchiere, manicure, pedicure e di trattamenti di bellezza	17	
93	93.0	93.03		Servizi di pompe funebri e attività connesse		
93	93.0	93.03	93.03.0	Servizi di pompe funebri e attività connesse	18	
93	93.0	93.04		Servizi dei centri per il benessere fisico		
93	93.0	93.04	93.04.1	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	17	
93	93.0	93.04	93.04.2	Stabilimenti idropinici ed idrotermali	9	
93	93.0	93.05		Altri servizi alle famiglie		
93	93.0	93.05	93.05.0	Altri servizi alle famiglie	11	1
				ATTIVITÀ SVOLTE DA FAMIGLIE E CONVIVENZE		
95				ATTIVITÀ DI DATORE DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO SVOLTO DA FAMIGLIE E CONVIVENZE		
95	95.0			ATTIVITÀ DI DATORE DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO SVOLTO DA FAMIGLIE E CONVIVENZE		
95	95.0	95.00		Attività di datore di lavoro per personale domestico svolto da famiglie e convivenze		
95	95.0	95.00	95.00.0	Attività di datore di lavoro per personale domestico svolto da famiglie e convivenze	11	
96				PRODUZIONE DI BENI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE		
96	96.0			PRODUZIONE DI BENI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE		
96	96.0	96.00		Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze		
96	96.0	96.00	96.00.0	Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	18	
97				PRODUZIONE DI SERVIZI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE		
97	97.0			PRODUZIONE DI SERVIZI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE		
97	97.0	97.00		Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze		
97	97.0	97.00	97.00.0	Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	11	

				ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI		
99				ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI		
99	99.0			ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI		
99	99.0	99.00		Organizzazioni ed organismi extraterritoriali		
99	99.0	99.00	99.00.0	Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	1	